

FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA

**METODOLOGIE E DETERMINAZIONI
QUANTITATIVE DI AZIENDA**

**LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)**

A CURA DI STELLA CUCCOLI

DISPENSE DELLE LEZIONI TENUTE NEL CORSO:

LEZIONE 1	DALL'UTILE DI ESERCIZIO AL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE: CONCETTI E METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE	PAG. 2
LEZIONE 2	L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'	PAG. 10
LEZIONE 3	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (1)	PAG. 17
LEZIONE 4	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (2)	PAG. 33
LEZIONE 5	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (3)	PAG. 51
LEZIONE 6	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (4)	PAG. 58

LEZIONE N° 1

DALL'UTILE DI ESERCIZIO AL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE: CONCETTI E METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE

SOMMARIO:

- IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- REDDITI IMPONIBILI DI IMPRESA
- REDDITI IMPONIBILI DELLE SOCIETA'
- LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
- LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO IMPONIBILE SECONDO LA NORMATIVA FISCALE
- I CONCETTI DI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Il D.P.R. 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, rappresenta la principale fonte normativa della disciplina fiscale italiana relativa all'imposizione diretta sul reddito.

Esso detta regole precise per la determinazione e quantificazione delle imposte sui redditi, suddivise in due grandi categorie: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle società (IRES).

Per le persone fisiche sono previste diverse classificazioni di reddito, a seconda della specifica natura di derivazione: il contribuente persona fisica determinerà la quantificazione dell'imponibile quale somma delle varie categorie di reddito che rientrano nella sua sfera economica.

Per ogni categoria di reddito esistono specifiche previsioni normative e discipline.

Le fonti di reddito delle persone fisiche si distinguono così in:

Redditi fondiari (quelli inerenti al possesso e godimento di terreni e ai fabbricati)

Redditi di capitale

Redditi di lavoro dipendente

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di impresa

Redditi diversi (categoria residuale con specifica definizione delle fattispecie comprese).

Per le società, invece, non è prevista una specifica ripartizione di classi di reddito: infatti il reddito delle società è definito come "reddito di impresa" da qualsiasi fonte provenga.

Dal 22 dicembre 1986, data di approvazione dell'originario D.p.r. n°917, le modifiche e integrazioni legislative si sono susseguite numerose e rilevanti, da ultimo il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. N°344 del 12/12/2003, che ha comportato la ri-scrittura di molti articoli del Testo Unico delle Imposte sui redditi, (TUIR) introducendo modifiche di carattere strutturale, come la soppressione dell'IRPEG e l'introduzione dell'IRES, e di carattere logico-dispositivo, come la riorganizzazione dei diversi capi.

La riforma della imposta sulle società risponde a esigenze della fiscalità internazionale e globale e va inquadrata, pare, in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tributi.

Viene infatti generalmente asserito che, sul piano della globalità, il fenomeno tributario italiano non può disgiungersi dai processi globali e dalle affermazioni di interessi internazionali e non si può non tendere ad adeguare la normativa tributaria nazionale alla evoluzione del diritto e della

giurisprudenza comunitaria, in quanto i principali interessi della Unione Europea evolvono nella direzione di una sempre maggiore armonizzazione fiscale, anche mediante l'avvicinamento e il coordinamento di istituti fiscali comuni.

L'imposta sul reddito delle società, IRES, dovrebbe avvicinare il nostro sistema fiscale a quello degli altri Paesi ad economia avanzata, recependo taluni istituti di riconosciuto interesse comune di cultura comunitaria come la "participation exemption", di tipo tedesco e olandese, il "consolidato fiscale", che mancava solo al Belgio e all'Italia, la "thin capitalization" del modello tedesco, e "la trasparenza fiscale" ispirata al modello britannico.

In breve, sono stati disciplinati nuovi criteri di coordinamento tra la tassazione delle società e dei soci: la riforma attiva una chiara interconnessione tra esenzione dei dividendi, tassazione consolidata e irrilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze.

Rispetto all'impianto principale, costituiscono addentellati le disposizioni sul pro-rata patrimoniale e sull'abolizione delle imposte sostitutive in tema di operazioni straordinarie.

Le norme relative alla "thin capitalization" (alla lettera "capitalizzazione sottile"), al regime delle CFC (Controlled Foreign Companies), ai rapporti fra bilancio civilistico e reddito imponibile e ad altre parti della riforma, costituiscono aspetti in buona parte distinti.

Per effetto di tali disposizioni, dal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti sono soggetti all'IRES, costruita sulla base del modello fiscale europeo prevalente, che incide principalmente sui redditi prodotti nell'ambito dello svolgimento della normale attività d'impresa, escludendo da imposta le fasi straordinarie quali le riorganizzazioni aziendali o cessioni di partecipazioni; l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota unica proporzionale del 33%.

L'IRES non riguarda solo le società, in quanto i soggetti passivi sono individuati da una serie eterogenea di enti collettivi (societari e non societari, pubblici e privati, residenti e non residenti).

Della riforma, l'aspetto più noto è costituito dall'abbandono del sistema del "credito d'imposta", basato sul tentativo di ricostruire, in capo al socio, la stessa base imponibile utilizzata per tassare le società, procedendo al conguaglio fra le imposte dovute dal socio e quelle corrisposte in precedenza dalla società.

Il meccanismo suddetto era risultato inadeguato alla nuova realtà dell'economia globalizzata caratterizzata da soci localizzati in paesi differenti, che portava a discriminazioni a danno dei soci residenti in Paesi che non riconoscevano l'IRPEG pagata in Italia ed anche in Paesi comunitari che non ammettevano rimborsi di eccedenze.

Con l'adozione dell'istituto della "participation exemption" la tassazione si incentra sulle società, rendendo pressochè irrilevanti sia i dividendi distribuiti ad imprese societarie, e del tutto neutre le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni sociali.

L'esenzione dei dividendi, sebbene non totale, in sostanza fa sì che il reddito venga assoggettato ad imposizione in capo alla società o all'ente, con una minima imposizione degli ulteriori passaggi intermedi che avvengano fra soggetti IRES.

L'istituto denominato "Thin Capitalization" ha finalità antielusive, in quanto tende a limitare l'indebitamento delle imprese nei confronti dei soci: la forma elusiva consisteva nella minore tassazione degli interessi passivi deducibili pagati ai soci per finanziamenti ricevuti, rispetto al carico d'imposta superiore sui dividendi da distribuire.

Come anzidetto, la normativa finora emanata in materia di IRES presenta il grande pregio di aver avvicinato l'imposizione sui redditi societari a quella europea, con effetti positivi anche nei rapporti con l'estero, ma non è comunque da considerare definitiva, in quanto - come accade normalmente

- subirà tutte le modifiche che saranno suggerite dalla pratica applicazione ai casi concreti, già intraviste da esperti in sede di convegni e studi specializzati, e sicuramente dai risultati della riforma delle società e dalla futura introduzione dei nuovi criteri contabili (IAS).

Si prevedono, pertanto, i consueti continui adattamenti e variazioni, che fanno della materia fiscale un complesso di regole continuamente "in divenire".

In questo corso esamineremo in particolare le norme dettate dal Titolo secondo del D.P.R. 917/86, dedicato appunto all'imposta sul reddito delle società, IRES, che disciplina la tassazione del reddito di impresa.

La tassazione del reddito di impresa è regolamentata per le società di capitali in modo puntuale in tutti i suoi aspetti: le regole che governano la determinazione del reddito di impresa sono specificamente dettate per le società di capitali e il loro utilizzo è previsto per rimando anche per le imprese individuali e le società di persone.

Il reddito imponibile delle società è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti dall'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni della Sezione I del Capo II del D.p.r. 917/86.

Il bilancio di esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un periodo amministrativo, nella maggioranza dei casi identificato convenzionalmente con l'anno solare.

La sua finalità è quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato economico dell'esercizio.

L'estrema sintesi del bilancio è rappresentata dalla quantificazione del risultato di esercizio, utile o perdita; su tale risultato, nella sua accezione sintattica di "guadagno", si innesta la normativa fiscale, per determinare l'imponibile da assoggettare a tassazione.

Utile di esercizio ed imponibile non sono sinonimi: i due valori teoricamente potrebbero anche coincidere, ma le finalità fiscali, pur prendendo origine dalla quantificazione economica dell'utile di esercizio, finiscono per divergerne anche sensibilmente.

Il reddito di esercizio, secondo l'accezione civilistica, è la risultanza del periodo di gestione esaminato, calcolata con veridicità, prudenzialità ed esattezza e rappresenta la nuova ricchezza che si è prodotta con l'attività aziendale.

Il reddito imponibile, invece, rappresenta l'entità numerica che viene assoggettata a tassazione nel periodo di imposta, calcolata secondo precisi e puntigliosi criteri analiticamente dettati dalla normativa fiscale, spesso basati su concetti soltanto aritmetici, dettati da logiche anti-elusive o agevolative.

Tante norme fiscali fissano in modo più o meno arbitrario percentuali di attribuzione di costi o limitano la deducibilità (che significa "riconoscimento del costo ai fini fiscali"), più raramente dettano disposizioni agevolative per realizzare un'incentivazione fiscale.

In materia fiscale sono frequenti le variazioni della tassazione derivanti da modifiche dei criteri impositivi di attrazione di imponibile, che hanno valenza e quantificazione anche notevolmente diversa da quella più strettamente civilistica.

Chiarito che non si tratta di "tassare il vero guadagno", è considerato efficiente dal nostro ordinamento utilizzare la leva fiscale per ottenere una maggiore o minore attrazione di imponibile secondo logiche politiche - economiche, suscettibili di mutazioni ed aggiustaggi nel tempo a seconda delle condizioni generali dell'economia del paese, ovviamente, nel rispetto dei canoni fissati in ambito comunitario europeo.

Partendo dalle risultanze del bilancio, formato secondo il più rigoroso e corretto dettato civilistico, si esplicitano in un documento denominato "dichiarazione dei redditi" (attualmente Modello Unico

Società di Capitali) e in appositi allegati tutte le necessarie variazioni in più o in meno, applicate sul reddito di esercizio per farlo diventare reddito imponibile secondo la vigente normativa fiscale. La fiscalità di impresa si è via via fatta sempre più importante, nell'ultimo ventennio: percentuali di imposizione crescenti, aumento dell'imponibile relativo alla indetraibilità di alcuni costi, detraibilità parziale di altri, fanno sì che il carico fiscale possa diventare una voce notevole del conto economico, rilevante al punto da poter modificare in modo apprezzabile le percentuali di redditività netta dell'azienda, a parità di modelli e flussi gestionali. E' comprensibile, pertanto, come diverse scelte aziendali possano essere influenzate da un approccio fiscale più o meno sofisticato e corretto.

Nel corso delle lezioni vedremo analiticamente quali sono e come si determinano le principali variazioni che debbono essere apportate all'utile civilistico per ottenere l'imponibile fiscale; il meccanismo è concettualmente piuttosto semplice da sintetizzare, si tratta della somma algebrica di componenti positive o negative, come segue:

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	+
VARIAZIONI POSITIVE PER COSTI DELL'ESERCIZIO IN TUTTO O IN PARTE NON DETRAIBILI	+
VARIAZIONI POSITIVE PER RIPORTO DI POSTE NON TASSATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	+
VARIAZIONI NEGATIVE PER RICAVI DELL'ESERCIZIO NON IMPONIBILI	-
VARIAZIONI NEGATIVE PER RIPORTO DI COSTI NON DETRATTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-

Dall'applicazione delle regole tributarie derivano taluni sfasamenti sulla deducibilità, o tassabilità, di costi e ricavi, regolarmente appostati a conto economico.

Dal punto di vista fiscale si possono distinguere:

- Differenze (variazioni) definitive (o permanenti)**, la loro portata si esaurisce nell'esercizio e non determinano conseguenze per la tassazione nei successivi esercizi. Esistono costi non deducibili, cioè costi sostenuti dall'impresa, che sono inerenti l'attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma dei quali il fisco non consente la deducibilità. Il recupero ai fini fiscali di questi costi determina un carico impositivo maggiore rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell'anno di imposta. Esistono altresì ricavi non tassabili, cioè ricavi conseguiti dall'impresa, che sono inerenti l'attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma sui quali il fisco non pretende imposizione, considerandoli esenti. L'esclusione ai fini fiscali di questi ricavi determina un imponibile minore (e di conseguenza un minor carico impositivo) rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell'anno di imposta. Una volta che il contribuente ha evidenziato e conteggiato la relativa variazione (positiva o negativa) in dichiarazione dei redditi, il fenomeno esaurisce i suoi effetti senza ulteriori conseguenze. Tali differenze non determinano alcun differimento o anticipazione d'imposta, in quanto non saranno più recuperate, nemmeno negli esercizi futuri

- **Differenze (variazioni) temporanee**, che si determinano quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale.

Ciò si verifica quando la competenza economica di un costo o un ricavo non è contemporanea alla riconosciuta rilevanza fiscale: vi sono per esempio taluni costi deducibili secondo il criterio di cassa e non secondo quello di competenza, ma vedremo in seguito anche altri parametri tecnicamente fissati dalla normativa fiscale.

In conseguenza del diverso criterio quantitativo/temporale di attrazione all'imponibile tassabile, si genera un'aspettativa di risparmio (o di aggravio) negli esercizi successivi. Accade, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione o un ricavo viene assoggettato a tassazione in un esercizio diverso da quello in cui essi correttamente debbono iscritti nel conto economico.

La differenza temporanea determina una variazione in aumento o in diminuzione nel reddito imponibile del periodo e la contemporanea "prenotazione" di una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi.

Da qui nasce il contrapposto fenomeno delle imposte anticipate e di quelle differite.

La differenza temporanea è definita:

- a) **deducibile**, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale; nell'esercizio in cui si manifesta ha segno positivo e dà luogo a maggiori ammontari imponibili, generando attività per imposte anticipate¹; negli esercizi successivi ha segno negativo e crea un flusso opposto.
- b) **tassabile**, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale; nell'esercizio in cui si manifesta ha segno negativo e dà luogo a minori ammontari imponibili, generando passività per imposte differite². negli esercizi successivi ha segno positivo e crea un flusso opposto.

L'argomento "imposte anticipate e differite" divenne di attualità per la formazione del bilancio dell'esercizio già dal 1999, in seguito ad un provvedimento della Banca d'Italia che forniva direttive alle banche per l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate e/o differite; successivamente fu ulteriormente esplicitato dalla pubblicazione del principio contabile n° 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Dal 1 gennaio 2004, nell'ambito della riforma del Codice Civile che riguarda la disciplina delle Società per Azioni, sono entrate in vigore alcune modifiche agli articoli 2424 (stato patrimoniale) e 2425 (conto economico) che hanno per oggetto la quantificazione e l'evidenziazione in bilancio delle imposte anticipate e differite.

Le imposte sul reddito rappresentano oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e conseguentemente, in ossequio al principio della competenza, nel bilancio devono essere recepite le imposte che:

- a) pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate)

¹ In partita doppia:

DARE crediti per imposte anticipate (attivo stato patrimoniale, voce C II 4 -ter)
 AVERE imposte sul reddito dell'esercizio (conto economico, voce 22)

² In partita doppia:

DARE imposte sul reddito dell'esercizio (conto economico, voce 22)
 AVERE (passivo stato patrimoniale, voce B 2)

- b) pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).

La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella stessa voce ai fini fiscali.

In sostanza si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Solamente le differenze temporanee concorrono nel loro complesso a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite e costituiscono la causa principale (ma non unica, vedremo oltre la rilevanza delle perdite di esercizio fiscalmente riportabili a nuovo) da cui si origina l'anticipazione oppure il differimento della tassazione di poste reddituali, rispetto all'esercizio in cui esse assumono rilevanza ai fini civilistici.

In altre parole, le **variazioni temporanee negative** si originano quando la normativa fiscale prevede la tassazione posticipata di componenti positivi di reddito che partecipano alla determinazione del risultato economico d'esercizio, o anche la anticipata deducibilità, ai fini fiscali, di componenti negativi di reddito di competenza economica di esercizi futuri.

Tali differenze determinano un risultato di bilancio, prima del calcolo delle imposte, superiore al reddito imponibile, in conseguenza del fatto che esistono ammontari che saranno imponibili negli esercizi successivi.

Pertanto, le imposte esigibili dall'Erario sono inferiori a quelle che derivano dall'applicazione dell'aliquota d'imposta vigente all'utile ante imposte.

Tali minori imposte pagate originano un debito (passività) per imposte differite, da pagare nei futuri esercizi e la loro iscrizione in bilancio annulla il temporaneo "vantaggio fiscale" dovuto al pagamento differito.

Le **variazioni temporanee positive**, al contrario, si originano quando la normativa fiscale prevede la posticipata deducibilità, ai fini fiscali, di componenti negativi di reddito attribuiti all'esercizio di competenza, ovvero la anticipata tassazione di componenti positivi di reddito di competenza futura.

Tali differenze determinano un risultato di bilancio, prima del calcolo delle imposte, inferiore al reddito imponibile, in conseguenza del fatto che originano ammontari imponibili nell'esercizio in cui sono rilevate, e saranno deducibili negli esercizi successivi.

Pertanto, le imposte esigibili dall'Erario sono superiori a quelli che derivano dall'applicazione dell'aliquota d'imposta vigente all'utile ante imposte.

Le maggiori imposte pagate originano un credito (attività) per imposte anticipate da recuperare in futuro e la loro iscrizione nel bilancio annulla il temporaneo "svantaggio fiscale" causato dal pagamento anticipato.

Dal 1/1/2004 gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sono stati oggetto di alcune modifiche, al fine di consentire la contabilizzazione delle imposte differite:

A) **Voci dell'attivo:**

la voce **CII 4-bis** denominata "**Crediti tributari**", deve essere utilizzata per indicare eventuali imposte versate in eccedenza, ed è destinata ad accogliere esclusivamente l'importo delle imposte versate in eccedenza, in correlazione alla voce **D12 "Debiti tributari"**;

la voce **CII 4-ter** denominata "**Imposte anticipate**", deve essere utilizzata per indicare le minori imposte da pagare in futuro, in quanto imposte "prepagate";

Si noti che la locuzione utilizzata dal legislatore "Imposte anticipate" e non "Crediti per imposte anticipate" è da ricollegarsi alla diversa natura delle imposte anticipate: infatti, mentre il credito tributario in senso stretto fa sorgere in capo al contribuente il diritto ad

esigere un dato ammontare dall'Erario (ovvero il diritto alla sua compensazione), quello per imposte anticipate si traduce in un minor carico fiscale da pagare in futuro.

Più precisamente, tali poste consentono di godere di benefici di non certa realizzazione, collegati alla eventuale sussistenza di redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono fiscalmente riportabili.

B) Voci del passivo:

nella sezione del passivo della struttura dello stato patrimoniale è prevista la voce **B2 "Fondi per imposte, anche differite"** per indicare le maggiori imposte da pagare in futuro.

Come per la rilevazione delle imposte anticipate, anche le imposte differite sono state evidenziate separatamente dai "**Debiti tributari**" nella voce **D12**, poiché non rappresentano dei debiti correnti.

C) Conto economico:

La voce **22** dello schema di conto economico, "**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**", comprende il totale delle imposte quantificate per l'esercizio.

D) Nota integrativa:

Per fornire al lettore del bilancio tutte le informazioni necessarie per una completa comprensione del fenomeno di cui trattasi, il legislatore ha previsto all'art. 2427 n° 14 del codice civile una informativa particolareggiata in merito alle rettifiche di valore e agli accantonamenti operanti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, da attuare mediante la redazione di un prospetto dal quale devono risultare:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

In sostanza, nella nota integrativa deve essere riportata un'accurata descrizione delle rilevazioni che hanno dato luogo all'iscrizione in bilancio delle imposte differite e anticipate.

In linea generale, si può affermare che il legislatore ha accolto quanto previsto dai principi contabili nazionali con il documento n. 25 e da quelli internazionali (IAS n. 12), rendendo vincolante il comportamento da seguire.

Tali documenti prevedono, infatti, che le imposte da contabilizzare in bilancio non siano semplicemente quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ma, nel pieno rispetto del principio di competenza, siano quelle "pertinenti" all'esercizio, ivi comprese quelle anticipate e differite. Il principio contabile n. 25 afferma che, nel rispetto del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate se esistono ragionevoli dubbi circa la disponibilità di futuri utili che ne consentano l'utilizzo.

In altri termini, l'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in una variazione in diminuzione nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

Chiaramente l'impresa otterrà un vantaggio economico, in termini di minore pagamento di imposte, solamente se realizzerà redditi imponibili sufficienti a compensare le variazioni sopracitate. E' disposto, altresì, che le imposte differite passive si iscrivono solo nella misura in cui ne è probabile il pagamento.

Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili (determinanti un minor carico fiscale futuro), anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.

Il principio contabile n. 25 prevede che il beneficio fiscale potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali (in quanto beneficio futuro di incerta realizzazione) non possa essere iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente due condizioni:

- la ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria;
- le perdite di cui trattasi derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno in futuro.

Si precisa che le imposte anticipate e differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, applicando le aliquote delle imposte in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riassorbiranno (ovvero si annulleranno), salvi gli opportuni aggiustamenti, per tenere conto delle variazioni delle aliquote vigenti e a condizione che la legge di modificazione dell'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

LEZIONE N° 2 L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

SOMMARIO:

- L'IRES
- SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- SOGGETTI PASSIVI
- BASE IMPONIBILE
- PERIODO DI IMPOSTA
- ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
- DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ONERI
- SCOMPUTO DEGLI ACCONTI
- RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCELENZE
- REDDITO COMPLESSIVO
- CESSIONI OBBLIGATORIE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
- DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
- RIPORTO DELLE PERDITE

DISPOSIZIONI GENERALI

(Artt.72 e 73 TUIR)

Presupposto dell'ires – soggetti passivi

L'ires applica sui redditi in denaro o in natura di qualsiasi categoria posseduti dai soggetti indicati nel prospetto che segue.

Residenza del soggetto passivo (1)	Tipi di soggetti		Norma
Residenti in Italia	Società di capitali Cooperative	Spa, Sapa, Srl Cooperative Mutue di assicurazioni	Art.72, c. 1, lett. a)
	Enti commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (2) (3)	Art.72, c. 1, lett. b)
	Enti non commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (2) (3)	Art.72, c. 1, lett. c)
Non residenti in Italia	Società di ogni tipo Enti commerciali	Società ed enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica che hanno per oggetto esclusivo o principale esercizio di attività commerciali comprese le società di persone e le associazioni professionali (4)	Art.72, c. 1, lett. d)

- (1) **Società residenti:** si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale.
- (2) **Oggetto sociale dell'ente residente:** è determinato in base all'atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto.
- (3) **Enti:** si comprendono anche le associazioni non riconosciute, i consorzi, nonché le altre organizzazioni, che possiedono redditi in modo unitario e autonomo.
- (4) **Oggetto sociale dell'ente residente:** l'oggetto sociale è determinato in ogni caso in base all'attività effettivamente svolta in Italia.

Base imponibile

(Art. 75 TUIR)

Società ed enti commerciali residenti

L'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito d'impresa per le società e per gli enti commerciali residenti in Italia (Capo II).

Enti non commerciali residenti

L'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per gli enti non commerciali residenti in Italia (Capo III).

Società ed enti commerciali non residenti

L'ire si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per le società di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti in Italia (Capo IV e V).

Periodo d'imposta

(Art. 76 TUIR)

L'Ires è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto previsto in materia di riporto delle eccedenze a credito e riporto delle perdite (artt. 80 e 84).

Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società e dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.

Se la durata dell'esercizio non è determinata, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi, (ad esempio, l'anno di inizio o cessazione attività) i seguenti componenti positivi e negativi di reddito devono essere ragguagliati all'effettiva durata:

Esercizio superiore o inferiore a 12 mesi: voci da raggugliare ad anno

Ricavi da raggugliare
<ul style="list-style-type: none">- proventi immobiliari- reddito da allevamento

Costi da raggugliare
<ul style="list-style-type: none">- Ammortamento a dei beni materiali (art. 102 c. 2°)- Spese di manutenzione, riparazione, ecc. (art. 102 c. 6°)- Ammortamento dei beni concessi in leasing (art. 102 c. 7°)- Ammortamento finanziario (art. 104)- Svalutazione crediti e accantonamento per rischi su crediti (art. 106)- Accantonamento per lavori ciclici su navi ed aeromobili (art. 107 c. 1°)- Accantonamento per ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107 c. 2°)

Aliquota dell'IRES

(Art. 77 TUIR)

L'imposta è calcolata applicando sul reddito complessivo netto l'aliquota unica del 33%.

Detrazione d'imposta per oneri

(Art. 78 TUIR)

Erogazioni a partiti politici (rif. art. 15 c. 1 bis)

Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici.

La detrazione è consentita sulla quota di erogazioni liberale non inferiori a Euro 51,65 e non superiori a Euro 103.291, 38.

E' necessario che i versamenti risultino eseguiti mediante versamento bancario o postale.

Tale detrazione è consentita solo alle società di capitali e agli enti commerciali residenti in Italia, diversi:

- dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano quotati in borsa,
- dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

Erogazioni alle società sportive (rif. art. 15 c. 1 lett. i ter)

Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a Euro 1.500,00 effettuate alle società e associazioni sportive dilettantistiche,

a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo modalità stabilite dal Ministero.

Scomputo degli acconti e delle ritenute

(Art. 79 TUIR)

Scomputo degli acconti e delle ritenute

E' previsto che la società effettui nel corso dell'anno il pagamento anticipato delle imposte a titolo di acconto.

I versamenti di acconto dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, possono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

La percentuale dell'acconto per l'anno di imposta 2004 e 2005 è determinata nella misura del 99%, a partire dal 2006 sarà elevata al 100%.

E' in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente o a quella che si prevede di determinare per lo stesso anno in corso.

Dopo aver quantificato la misura dell'acconto dovuto (99% dell'imposta dovuta per l'anno precedente o dell'imposta che si prevede per l'anno in corso), si procede ad un primo versamento del 40% di tale importo previsionale ($99\% \times 40\% = 39,6\%$); il residuo saldo ($99\% \times 60\% = 59,4\%$) dovrà essere versato entro il mese di novembre.

Dall'Ires corrispondente al reddito imponibile si scomputano, oltre agli acconti versati, le ritenute d'acconto subite, con le seguenti modalità.

Tipo di ritenute d'acconto subite		Esercizio di detrazione
Ritenute su interessi, premi ed altri frutti relativi ad obbligazioni e titoli similari		Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono le ritenute concorrono a formare il reddito complessivo IRES, anche se tali redditi non siano stati percepiti. In sostanza le ritenute si scomputano per competenza e non per cassa. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da parte delle poste e delle banche		
Ritenute su proventi delle cambiali accettate da banche (accettazioni bancarie)		
Ritenute diverse dalle precedenti	operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono concorrono a formare il reddito complessivo IRES (per competenza)
	operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale le ritenute sono state operate (per cassa)

Ripporto o rimborso delle eccedenze

(Art. 80 TUIR)

IRES a credito: riporto, rimborso o compensazione

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e degli acconti è superiore all'Ires dovuta il contribuente può operare per detto ammontare, in tutto o in parte, alcune scelte diverse.

Eccedenze risultanti dalla dichiarazioni: scelte possibili

SCELTA ECCELENZE	CONDIZIONI
Riporto	L'eccedenza può essere riportata in diminuzione (anche degli acconti) dall'Ires relativa all'esercizio successivo: in tal caso non spettano interessi. Se l'eccedenza riportata non è detratta nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso con istanza da presentare entro 18 mesi all'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale.
Rimborso	L'eccedenza può essere chiesta a rimborso nella dichiarazione dei redditi: in tal caso spettano gli interessi nella misura del 1,375% per ognuno dei semestri interi a decorrere dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione
Compensazione	L'eccedenza può essere compensata con altre imposte o contributi, fino alla concorrenza massima di € 516.456,90, evidenziandone gli imposti su apposito mod. F24 i cui dati affluiscono al c/c fiscale.

Reddito complessivo

(Art. 81 TUIR)

Reddito complessivo

Il reddito complessivo delle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, mutue assicurazione e degli enti commerciali residenti in Italia da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni previste per tale tipo di reddito.

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

(Art. 82 TUIR)

Cessioni obbligatorie di partecipazioni

La rateazione della plusvalenza in quote costanti (Art.86, c. 4) si applica alle plusvalenze imponibili conseguite in occasione della cessione obbligatoria delle azioni o quote, quali:

- **cessione obbligatoria di azioni proprie** (artt.2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma, e 2359 bis, terzo comma, del codice civile);
- **cessione obbligatoria imposta dalla disciplina delle partecipazioni reciproche** (Art.121 D.Lgs.24.2.1998, n. 58).

Determinazione del reddito complessivo

(Art. 83 TUIR)

Determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa è determinato sulla base dell'utile o della perdita risultante del conto economico, rettificato con le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa.

Riporto delle perdite

(Art. 84 TUIR)

Riporto delle perdite (comma 1)

La perdita di un esercizio può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

In alternativa, la perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito complessivo in misure diverse, per esempio tali che l'Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenza a credito riportate dell'esercizio precedente.

Perdite dei primi tre esercizi (comma 2)

Le perdite dei primi tre periodi possono essere compensate con il reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, anche oltre i quinto esercizio successivo.

Perdite riportabili e plusvalenze esenti

La perdita fiscalmente deducibile dall'imponibile fiscale di esercizi successivi deve essere diminuita di un importo corrispondente alla differenza tra:

- + i proventi esenti da Ires diversi dalle plusvalenze esenti (ai sensi dell'art. 87) e
- l'ammontare di interessi passivi e spese generali non deducibili (ai sensi degli artt. 96, e 109 c. 5 e 6).

Limiti al riporto delle perdite (comma 3)

Sono previsti dei limiti al riporto fiscale negli esercizi successivi delle perdite delle società, in caso si verifichino insieme ambedue le seguenti ipotesi:

Casi di limitazione	Condizioni
Trasferimento della maggioranza	Quando quote o azioni che consentano la maggioranza di diritti di voto nella assemblea ordinaria vengano trasferite o comunque acquisite da altri anche a titolo temporaneo. E' il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo, nei confronti dell'acquirente, all'acquisizione del controllo della società stessa; tale risultato si realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in cui l'acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della partecipazione già posseduta. Inoltre, detto controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell'usufrutto della partecipazione stessa. La limitazione è efficace anche nel caso in cui il trasferimento della partecipazione avvenga solo temporaneamente.
Modifica dell'attività principale	Quando si modifichi l'attività principale svolta nei periodi di conseguimento delle perdite, se tale modifica è attuata nel periodo d'imposta del trasferimento della partecipazione, ovvero nei due periodi successivi o nei due anteriori.

Inapplicabilità delle limitazioni:

Le limitazioni non si applicano nei seguenti casi:

- a) **operazioni infragruppo**, quando la partecipazione è acquistata da società controllate dallo stesso soggetto controllante, o da soggetto che controlla il controllante di questo,
- b) **rilevanza economica**, quando le partecipazioni sono relative a società che hanno avuto:
 - un numero di dipendenti mai inferiori a 10 unità nel biennio precedente,

- un ammontare di ricavi (art. 2425 lett. A n. 1, Cod. Civ.) e prestazioni di lavoro subordinato (art. 2425 lett. B n. 9, lett. a) e b) Cod. Civ.) superiore al 40% della corrispondente media degli ultimi due esercizi anteriori al trasferimento.

LEZIONE N° 3 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (1)

SOMMARIO:

- RICAVI
- PLUSVALENZE PATRIMONIALI
- PLUSVALENZE ESENTI
- SOPRAVVVENIENZE ATTIVE
- DIVIDENDI ED INTERESSI
- PROVENTI IMMOBILIARI
- PROVENTI ED ONERI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ricavi

(Art. 85 TUIR)

Tipi di ricavo	definizione
a) Cessioni e prestazioni caratteristiche dell'impresa	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
b) Cessioni e prestazioni di materiali utilizzati nel ciclo produttivo	Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
c) Cessioni di azioni o quote di partecipazione non costituenti immobilizzazioni finanziarie (1)	<p>Corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione (anche se non rappresentate da titoli al capitale) nei seguenti tipi di società ed enti purché non sostituiscano immobilizzazioni finanziarie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., - cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia. - Enti commerciali pubblici e privati, residenti in Italia, - Enti non commerciali residenti in Italia, - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia. <p>Sono considerate immobilizzazioni finanziarie solo le partecipazioni iscritte come tali in bilancio.</p>
d) Cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie (1)	Corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da società ed enti soggetti ad Ires diversi da quelli cui si applica l'esenzione sulle plusvalenze (art.87), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
e) Cessioni di obbligazioni e altri titoli di serie non costituenti immobilizzazioni finanziarie (1)	Corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.) anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
f) Risarcimenti	Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).
g) Contributi in denaro	Contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
h) Contributi in conto esercizio	Contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di leggi.
Comma 2) Assegnazioni	Valore normale dei beni indicati alle lettere precedenti assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

(1) Ai fini delle imposte sui redditi, i beni di cui alla lettera c), d), e), non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritte come tali nel bilancio.

Classificazione delle cessione di azioni, quote, obbligazioni, ecc.

oggetto della cessione	iscrizione in bilancio	tipo di reddito
<p>Azioni o quote di partecipazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia, - Enti commerciali pubblici e privati, - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residente in Italia. <p>anche se non rappresentate da titoli ed anche se non oggetto dell'attività propria dell'impresa</p>	immobilizzazioni finanziarie	Plusvalenze (art. 86)
<p>Strumenti finanziari assimilati alle azioni</p> <p>Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa ad es.: obbligazioni, Bot, Cct, Btp, ecc., anche se non oggetto dell'attività propria dell'impresa</p>	attivo circolante	Ricavi (art. 85)
<p>Altri titoli o partecipazioni ad es.: quote di s.n.c. o s.a.s., fondi comuni di investimento, ecc.</p>	Qualsiasi: sia immobilizzazioni finanziarie, sia attivo circolante	Plusvalenze (art. 86)

L' art. 85 del Testo Unico definisce, in via convenzionale, quelli che ai fini fiscali sono considerati ricavi.

Nell'elencazione che esso espone, vengono accomunati sotto la medesima intitolazione componenti reddituali che possono essere qualificati ricavi anche in una loro visione civilistica e componenti reddituali che, in tale ottica, non potrebbero invece essere così qualificati.

Si pone quindi la questione di trovare un'idonea collocazione dei ricavi, nella loro accezione tributaria, nelle diverse voci dello schema di conto economico sviluppato dall'art. 2425 del C.C., tenendo conto che la gestione aziendale è scomposta in tre grandi aree ideali:

- gestione ordinaria,
- gestione finanziaria,
- gestione straordinaria

I ricavi

I ricavi di cui all'art. 85 del Testo Unico, fatta eccezione per i corrispettivi delle cessioni di azioni, obbligazioni, ecc., sono tutti riconducibili all'area della gestione ordinaria e, più precisamente, alla voce A1) - ricavi delle vendite e delle prestazioni - oppure alla voce A5) - altri ricavi e proventi.

Gioverà qui ricordare che alla voce A1) confluiscono i ricavi delle vendite e delle prestazioni originati dalla attività caratteristica dell'impresa, inclusi i ricavi accessori, mentre alla voce A5) affluiscono i ricavi e i proventi della gestione non caratteristica dell'impresa.

Le rettifiche dei ricavi

Con riferimento alla entità degli importi qualificabili come "ricavi", è opportuno soffermarsi a chiarire un possibile dubbio derivante dall'apparente contraddittorietà normativa: l'art. 2425 bis del codice civile dispone che "i ricavi e i proventi ... devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ...", mentre l'art. 85 del Testo Unico non fa cenno a "netti" o "lordi". La chiarezza sulla questione è venuta a suo tempo dalla relazione governativa al progetto di Testo Unico, ove fu esplicitamente detto che <<è stata omessa la precisazione che i corrispettivi si computano al netto degli sconti, abbuoni e premi, ritenuta non solo superflua ma anche produttiva di confusione in quanto potrebbe dare adito al dubbio che negli altri casi, allorché si parla di corrispettivi, questi debbano essere presi al lordo degli sconti>>. Dunque si può affermare che sull'argomento esiste una perfetta equivalenza tra disciplina tributaria e disciplina civilistica: i ricavi e i proventi devono essere assunti al netto dei relativi resi, sconti, abbuoni e premi.

I contributi ricevuti

Una trattazione particolare deve essere riservata ai contributi che l'impresa, a qualunque titolo, riceve da terzi.

Con riferimento ad essi l'art. 85, comma 1, del Testo Unico, alle sue lettere g) e h), dispone che sono considerati ricavi <<i contributi ... spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto>> e <<i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge>>.

Il successivo art. 88 del Testo Unico dispone, poi, che sono considerate sopravvenienze attive <<i proventi ... conseguiti a titolo di contributo ..., esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del primo comma dell'art. 85.

Se si utilizzano questi parametri fiscali, è possibile classificare i contributi ricevuti dalle imprese nelle seguenti quattro categorie, ognuna delle quali è contrassegnata da un preciso regime fiscale:

- 1) contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- 2) contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge;
- 3) contributi ricevuti da terzi nè in base a contratto e nè in base a norma di legge;
- 4) contributi in conto capitale dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) costituiscono, per specifica disposizione di legge, "ricavi"; i contributi di cui ai successivi numeri 3) e 4) sono, invece, considerati sopravvenienze attive.

Di questi ultimi ci occuperemo nel commento all'art. 88 del Testo Unico.

Con riferimento ai contributi che sono considerati "ricavi" ai sensi del comma 1, dell'art. 85, vi è da dire che anche aziendalisticamente essi possono essere assimilati a tale componente positiva di reddito: essi infatti, normalmente, costituiscono o delle vere e proprie integrazioni di prezzo corrisposte dal cessionario oppure dal committente il servizio, ovvero delle erogazioni effettuate da terzi (Stato o altri enti pubblici) per consentire un'adeguata remunerazione all'esercizio di determinate attività, socialmente rilevanti, ma aziendalisticamente poco remunerative.

Se dal punto di vista fiscale i contributi in questione sono definiti "ricavi", nell'ottica espositiva dello schema di conto economico essi, assumendo rispetto ai ricavi civilistici una posizione gerarchica di grado inferiore, affluiscono nella voce A5), "Altri ricavi e proventi" e non già nella voce A1), dedicata ai ricavi veri e propri: tra gli "altri ricavi e proventi" devono essere separatamente indicati i contributi in conto esercizio, queste voci non possono essere dedotte dal costo sostenuto, ma devono essere aggiunti ai ricavi.

Da ciò consegue una piena omogeneità tra disciplina fiscale e disciplina civilistica: i contributi considerati ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, sono, infatti, considerati ricavi ("altri") anche ai fini della loro esposizione nel conto economico.

Indennità risarcitoria per perdita o danneggiamento di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Le norme tributarie contenute nel D.P.R. 22-12-1986 n. 917 riconducono le indennità risarcitorie su tre diverse direttrici:

- Fra i ricavi, se conseguite per la perdita o danneggiamento di beni di cui all art. 85, primo comma.
Va ricordato che nel caso di perdite o danneggiamenti di beni che produrrebbero ricavi, gli indennizzi o le indennità sono ricavi se convenuti nello stesso esercizio in cui si è avuto il danneggiamento, sono sopravvenienze attive tassabili se convenuti in un esercizio successivo. L' indennizzo costituisce ricavo o plusvalenza anche se la perdita o distruzione del bene non è totale, cioè anche se si ha il solo danneggiamento del bene.
- Fra le plusvalenze, se realizzate per beni diversi da quelli sopra indicati, per effetto dell' art. 86, primo comma, lettera b): risarcimenti ottenuti per il danneggiamento o la distruzione dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85.
- fra le sopravvenienze, se conseguite a fronte di danni diversi da quelli sopra indicati, per il disposto dell' art. 88, terzo comma, lettera a).

Plusvalenze

(Art. 86 TUIR)

Plusvalenze patrimoniali

Le seguenti operazioni generano plusvalenze **se hanno per oggetto beni diversi da quelli che originano ricavi**:

- Cessione a titolo oneroso: costituiscono plusvalenze anche quelle relative ad aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
- Risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.
- Assegnazione ai soci (compreso il caso della trasformazione di società commerciali in società semplice) o destinazione a finalità estranee all'impresa.

Plusvalenze iscritte

Le plusvalenze originate dall'iscrizione in bilancio sono fiscalmente irrilevanti.

Momento di realizzo della plusvalenza

La plusvalenza, di norma, deve essere rilevata nell'anno in cui viene realizzata. Nello schema successivo viene indicato, a seconda dell'operazione che ha dato origine alla plusvalenza, il momento di realizzo.

Operazione	Momento di realizzo	
Cessione onerosa	Beni mobili	Consegna o spedizione (1)
	Beni immobili	Stipula del contratto (1)
	Aziende	Stipula del contratto (1)
Risarcimento	Liquidazione del risarcimento	
Assegnazione ai soci Destinazione a finalità estranee all'impresa	Momento dell'assegnazione o della destinazione a finalità estranee all'impresa	

(1) Effetti traslativi successivi: qualora gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si verificano successivamente alla consegna o alla stipulazione, il realizzo della plusvalenza si verifica in tale successivo momento.

Non sono rilevanti eventuali clausole di riserva della proprietà.

Determinazione della plusvalenza

Origine della plusvalenza	Misura della plusvalenza
Cessione a titolo oneroso Risarcimento	corrispettivo o indennizzo conseguito meno oneri accessori di diretta imputazione meno costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)
Assegnazione ai soci Destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	valore normale meno costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)

Permuta beni ammortizzabili o aziende:

Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, costituisce plusvalenze solo l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.

Plusvalenze di beni parzialmente deducibili

Le plusvalenze relative alla cessione di beni a deduzione limitata (es., autovetture, ecc.) hanno rilevanza nella stessa proporzione esistente tra il fondo ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo. (Vedasi art. 164 TUIR)

Concordato preventivo: cessione dei beni (comma 5)

La cessione dei beni, compresi rimanenze ed avviamento, effettuate in sede di concordato preventivo con cessione dei beni non dà luogo a plusvalenze tassabili né a minusvalenze detraibili.

Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze (comma 4)

La tassazione delle plusvalenze, diverse da quelle esenti da Ires (Art.87), può essere rateizzata secondo le modalità esposte nel successivo schema.

Periodo di possesso del bene (1)	Modalità di tassazione
<p>non inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario</p> <p>per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2001 e venduto il 30 aprile 2004 il periodo è non inferiore a 3 anni.</p>	<p>a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per intero, nell'esercizio di realizzo della plusvalenza; - in quote costanti, nell'esercizio di realizzo della plusvalenza e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi)
<p>inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario</p> <p>per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2001 e venduto il 27 aprile 2004 il periodo è inferiore a 3 anni</p>	<p style="text-align: center;">per intero nell'esercizio di realizzo della plusvalenza</p>

Beni acquisiti in leasing:

Nel calcolo del periodo di possesso non si tiene conto del periodo in cui il bene è stato posseduto in leasing, bensì solo di quello decorrente dal riscatto del bene.

Immobilizzazioni finanziarie:

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la rateizzazione della plusvalenza è possibile solamente se sono iscritti come tali nei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi. Si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Momento dell'opzione

La scelta per la rateizzazione delle plusvalenze deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza costituisce reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Imposte differite

L'istituzione di un fondo imposte differite in una situazione di differenze temporanee tra risultato di bilancio ed utile imponibile ha un'importanza rilevante (dal punto di vista degli importi interessati e da quello della tipicità della circostanza) ogni qualvolta la società si trovi in presenza di plusvalenze realizzate su beni strumentali e opti per il differimento della tassazione rispetto alla sua competenza economico-civilistica, facendo uso della facoltà concessa dalla disciplina fiscale.

L'articolo 86 del D.P.R. n. 917/1986 concede un regime agevolativo di rateizzazione fiscale delle plusvalenze, quando i beni che le hanno generate sono stati posseduti per un periodo non inferiore al triennio.

In questo caso è possibile la diluizione in quote costanti entro un arco temporale di cinque esercizi, compreso l'esercizio in cui si sono realizzate.

La norma fiscale concede tale differimento senza richiedere l'iscrizione in bilancio di poste contrastanti con la normativa civilistica, infatti, la plusvalenza viene rateizzata (come variazione) solo in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in bilancio tra i proventi straordinari va iscritto il suo intero importo.

Se una società facesse uso del differimento parziale della tassazione e registrasse, alla voce

imposte sul reddito d'esercizio, solo le imposte richieste fiscalmente nell'esercizio, ciò contrasterebbe con uno dei principi cardini della normativa civilistica, il principio di competenza. Tale principio è contenuto all'art. 2423 bis del codice civile, punto 3, secondo il quale nella redazione del bilancio "si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

In questo caso la differenza tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile non è permanente e le imposte relative alla quota di plusvalenze la cui tassazione viene differita saranno pagate negli esercizi futuri (non oltre il quarto), pur essendo di competenza economica dell'esercizio in cui la plusvalenza si è realizzata.

Ne deriva che il comportamento contabile corretto è quello di accantonare nell'esercizio in cui si è verificata la plusvalenza le relative imposte differite, utilizzando la voce del passivo dello stato patrimoniale "B2 Fondi per imposte, anche differite", con contropartita la voce del conto economico "22 imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate".

Lo stanziamento così ottenuto sarà utilizzato a riduzione delle maggiori imposte negli esercizi futuri dovute al differimento.

Ovviamente il differimento d'imposta esiste solo in presenza di utili fiscali futuri e non di perdite, per cui nel caso si prevedessero delle perdite verrebbe meno il requisito di differenza temporanea, necessario per effettuare tale accantonamento.

Si può ritenere accettabile il mancato stanziamento solo in presenza di evidenti prove di perdite future per tutti gli esercizi di differimento.

Cessione di bene strumentale nel corso dell'anno: come si determina la plusvalenza:

Le plusvalenze patrimoniali costituiscono una componente straordinaria del reddito d'impresa, in quanto non riferibili alla normale gestione dell'impresa stessa.

Esse, infatti, a differenza dei ricavi (componenti ordinari del reddito d'impresa), riguardano beni relativi all'impresa diversi dai c.d. beni merce e, cioè, da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

In particolare, formano plusvalenze i corrispettivi conseguiti dall'impresa a seguito della cessione di beni strumentali e, cioè, di beni che costituiscono strumento e non oggetto dell'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni d'investimento, vale a dire, di quelli che non sono né strumento né oggetto dell'attività dell'impresa.

Sono equiparate ai corrispettivi di cui sopra le indennità risarcitorie conseguite dall'impresa a seguito della perdita o del danneggiamento dei predetti beni.

In ordine ai criteri di determinazione delle plusvalenze e, in particolare, di quelle "realizzate" che interessano il caso di specie, la disciplina fiscale (art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che le stesse sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo conseguito (ovvero l'indennizzo realizzato mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni), al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

La plusvalenza, dunque, si presenta come un componente positivo "netto" del reddito d'impresa, in quanto, diversamente dai ricavi, concorre alla formazione del reddito già al netto dei costi direttamente afferenti.

Tra i costi che, in contrapposizione al corrispettivo, concorrono alla determinazione della plusvalenza vi sono, come si è visto, oltre agli oneri di diretta imputazione (quali, ad esempio, le spese notarili sostenute per la cessione del bene), anche il costo non ammortizzato.

Quest'ultimo rappresenta il valore residuo del bene, vale a dire il costo di acquisto al netto degli ammortamenti dedotti dal reddito d'impresa.

E' evidente che maggiore è il valore del costo non ammortizzato, minore sarà l'importo netto degli ammortamenti dedotti dal reddito d'impresa.

E' evidente altresì che maggiore è il valore del costo non ammortizzato, minore sarà l'importo della differenza con il corrispettivo conseguito e, quindi, la plusvalenza.

Si presenta, quindi, di particolare importanza stabilire se, ai fini della determinazione del predetto costo, si debba tener conto anche della quota di ammortamento maturata nel corso del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione del cespite patrimoniale.

Nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa non vi è alcuna norma che tratta specificamente l'ipotesi in questione.

Al fine di stabilire se la quota di ammortamento relativa all'esercizio in cui avviene la cessione del relativo cespite debba effettivamente concorrere alla determinazione del risultato di esercizio e, quindi, incidere nella determinazione del costo non ammortizzato del medesimo cespite, è necessario rifarsi ai principi generali che informano la procedura di ammortamento.

La disciplina civilistica stabilisce che il costo delle immobilizzazioni deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 n. 2, c.c.).

Con l'ammortamento, quindi, si ha una ripartizione del costo del bene nei vari esercizi in cui ha partecipato all'apparato produttivo dell'impresa e ciò secondo il criterio di correlazione dei costi e dei ricavi, sul quale si basa il principio di competenza.

L'ammortamento, dunque, può essere definito come un procedimento tecnico contabile che attua il principio di competenza, in quanto consiste nella ripartizione del costo di un bene tra i diversi esercizi in funzione della residua utilità del bene stesso.

Da quanto sopra, appare evidente che la circostanza che il bene, alla fine dell'esercizio, non risulti più inserito nell'apparato produttivo dell'impresa (in quanto ceduto), non appare elemento sufficiente per escluderne l'ammortamento.

Detto bene, infatti, se pur per una sola parte dell'esercizio, ha contribuito alla produzione dei ricavi dell'esercizio e, quindi, il relativo costo, riferibile alla durata del possesso del bene da parte dell'impresa, deve necessariamente partecipare alla determinazione dell'utile.

In caso contrario si avrebbe una sottovalutazione dei costi della gestione ordinaria (compensandoli con i risultati straordinari derivanti dall'alienazione dei cespiti).

Si può concludere, quindi, che si deve, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione del bene, calcolare anche la quota di ammortamento maturata dall'inizio del periodo d'imposta sino al momento dell'alienazione.

Plusvalenze esenti

(Art. 87 TUIR)

La ratio della *participation exemption*

Nell'ambito della disciplina dell'Ires, va sotto il nome di *participation exemption* l'esenzione da tassazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni che rispondono a determinati requisiti.

La neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate in dipendenza di cessione di immobilizzazioni finanziarie in quote o azioni trova fondamento nel concetto secondo il quale tali proventi derivano dall'accumulo di utili conseguiti (o latenti) dalla società partecipata, e perciò già tassati (o "tassandi") presso la medesima.

La previsione contenuta nell'art. 87 è volta quindi ad evitare una duplicazione di tassazione: tassazione degli utili in capo alla società e tassazione del plusvalore delle azioni o quote che rappresentano il valore partecipazione alla società stessa in capo al socio.

Plusvalenze esenti

Non costituiscono reddito d'impresa, in quanto esenti da Ires, le plusvalenze realizzate (anche per assegnazione ai soci) su azioni o quote di partecipazioni, comprese quelle non rappresentate da titoli, possedute in:

- società di persone o enti equiparati (escluse le società semplici e gli enti a queste ultime equiparate),
- società ed enti soggetti ad Ires,

L'esenzione è subordinata alla coesistenza di tutti i requisiti di seguito specificati.

Classif.	Requisiti	Condizioni
REQUISITI SOGGETTIVI da verificarsi in capo alla società partecipante	a) Ininterrotto possesso	Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, attribuito in relazione ad azioni già possedute, si considerano detenute dalla data delle predette azioni.
	b) Immobilizzazioni finanziarie	Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. (Voce B III n. 1) La mancata iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio preclude la possibilità di avvalersi dell'esenzione anche se in un periodo successivo il titolo è classificato tra le immobilizzazioni finanziarie. Al contrario, i titoli che rispettano il requisito lo mantengono anche se successivamente sono trasferiti tra l'attivo circolante.
REQUISITI OGGETTIVI caratteristiche proprie della società partecipata	c) Residenza fiscale	Residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
	d) Esercizio di impresa commerciale	Esistenza dell'esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione prevista dalle norme tributarie. Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.

Società finanziarie e holding (art. 87 c. 5°):

Per la partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d):

- si riferiscono alle società indirettamente partecipate,
- si verificano quando tale requisito sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Presunzione assoluta per società immobiliari (art. 87 c. 1° lett. d):

Senza possibilità di prova contraria, si presume che il requisito di cui alla lettera d) non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da:

- immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili merce),
 - impianti
 - fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (immobili strumentali per destinazione).
- Si considerano invece direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola.

Titoli quotati in borsa (art. 87 c. 4°):

Il requisito di cui alla lettera d) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono quotati in borsa, fermi restando, tuttavia, quelli di cui alle lettere a), b) e c).

OPV (art. 87 c. 4°):

Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendite si applica l'esenzione indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla lettera d).

Estensione dell'agevolazione

L'esenzione si applica anche alle plusvalenze realizzate relativamente a:

- 1) strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 87 c. 3°):
 - a) titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
 - b) partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti in Italia rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata ineducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto in tema di associazioni in partecipazioni diversi da quella di sola opera (Art.110, c. 9)
- 2) contratti di associazione in partecipazione, diversi da quella di sola opera (art.2549 e segg. cod. civ.), (art. 87 c. 3°):
- 3) contratti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 cod. civ.), diversi da quella di sola opera (art. 87 c. 3°).

Rimborso di riserve di capitale (art. 87 c. 6°):

L'esenzione si applica anche nei casi di somme e beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con:

- sopraprezzi di emissione delle azioni o quote,
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale,
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

L'esenzione si applica alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Assegnazioni ai soci per recesso, riduzione, liquidazione (art. 87 c. 7°):

L'esenzione si applica anche nei casi di somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di:

- recesso,
- riduzione del capitale esuberante,
- liquidazione anche concorsuale delle società ed enti

L'esenzione si applica alla differenza tra:

somme o valore normale dei beni ricevuti
a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale
meno
valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Esclusioni:

Non generano plusvalenze esenti le cessioni di:

- le cessioni di obbligazioni convertibili;
- le cessioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare;
- le cessioni di quote di partecipazione nelle SICAV;
- le cessioni di titoli pronti contro termine;
- le operazioni di prestiti di titoli.

Sopravvenienze attive

(Art. 88 TUIR)

Operazioni che costituiscono sopravvenienze attive (art. 88 c.1, c. 2, c. 3)

- Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha costituito reddito in precedenti esercizi
Se le indennità per il risarcimento delle perdite o danneggiamento dei beni strumentali sono incassate per un importo superiore a quello che ha costituito reddito nei precedenti esercizi, l'eccedenza è tassata in base alle norme previste per le plusvalenze; quindi se il bene è posseduto da almeno 3 anni, a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità:
 - per intero, nell'esercizio di realizzo;
 - in quote costanti, nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi).
- Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Risarcimenti, anche assicurativi, di danni che non danno origine né a ricavi (art. 85) né a plusvalenze (art. 86)
- Proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità, esclusi
 - Art. 88, c. 3 let. B primo cap.: i contributi che danno origine a ricavi (art. 85., contributi in denaro dovuti in base a contratto e contributi in conto esercizio a norma di legge);
 - Art. 88, c. 3 let. B secondo cap.: i contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (es. contributi su leasing).Tali proventi possono essere, a scelta del contribuente:
 - a) imputati interamente al reddito d'impresa del periodo di incasso,
 - b) tassati in quote costanti per massimo di 5 anni con inizio nell'esercizio di incasso
- Valore normale dei beni in leasing in caso di cessione del contratto di leasing stesso (art. 88 c. 5).

Operazioni che non costituiscono sopravvenienze attive (art. 88 c. 4)

- Versamenti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a società di persone o di capitali, cooperative, mutue assicurazione, enti commerciali.
- Riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.
- Riduzione di debiti dell'impresa per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Classificazione dei risarcimenti

Beni cui si riferiscono i risarcimenti	Tipo di reddito prodotto
- Merci e prodotti finiti (beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa) - Materie prime e sussidiarie, semilavorati, da impiegare nella produzione - Partecipazioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie	Ricavi
- Beni strumentali	Plusvalenze
- Altri beni	Sopravvenienze attive

Art. 88 d.p.r. 917/86 – definizione di sopravvenienze attive

L' art. 88 del Testo Unico, con la sua disposizione d'apertura, definisce il regime delle sopravvenienze attive "tecniche" e cioè principalmente, di quegli elementi relativi ad esercizi precedenti che si evidenziano nell'esercizio in corso a seguito di una erronea o inaccurata redazione dei bilanci passati.

I successivi commi dell'art. 88 definiscono, invece, sopravvenienze attive alcune fattispecie di altre indennità e proventi che costituirebbero componenti positivi del reddito di esercizio per competenza.

Dal punto di vista civilistico, considerato il parametro da adottare per distinguere la gestione ordinaria da quella straordinaria dell'impresa, si può affermare che le sopravvenienze attive debbano essere scisse in «ordinarie» e «straordinarie», con conseguente loro diversa evidenza a bilancio.

Gli elementi relativi ad esercizi precedenti debbono essere considerati proventi straordinari e, di conseguenza, essi affluiscono alla voce E20) del conto economico.

Debbono invece essere considerate proventi ordinari quelle sopravvenienze attive che pur non essendo dovute a inaccuratezza, errori od omissioni nella redazione di bilanci precedenti, si verificano comunque nel corso dell'esercizio; queste ultime devono essere imputate alla voce A5), di conto economico, destinata ad accogliere «gli altri proventi» riconducibili alla gestione «ordinaria» dell'impresa.

E' il caso, ad esempio, della sopravvenuta esuberanza di fondi passivi, correttamente stimati all'epoca della loro istituzione o alimentazione, di arrotondamenti a favore ottenuti in occasione di estinzione di debiti, che non siano qualificabili come sconti o abbuoni, ecc.

Versamenti in c/ capitale o a fondo perduto effettuati dai soci

Nel quarto comma sono stati sottratti al regime delle sopravvenienze i versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei soci, compresi quelli non proporzionali alle quote di partecipazione. Quanto alla deducibilità dei versamenti dal reddito delle imprese o società socie che li hanno effettuati (che si dovrebbe ammettere quando risultano spesi in bilancio), il fisco ha provveduto nell'ambito dell'art. 101 comma 7 per le partecipazioni in società di persone e art. 94 c. 6 per le partecipazioni in società di capitali, prevedendone l'indeducibilità, ma nel contempo disponendo che l'ammontare del versamento si aggiunga al costo della partecipazione tanto per le partecipazioni azionarie quanto per le non azionarie.

Riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo

Nell'ultimo capoverso del 4° comma art. 88 è stabilito che non rientri tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo:

- 1) nel primo caso (concordato fallimentare) poiché dopo la chiusura del concordato non vi è più esercizio di impresa e il concetto di sopravvenienza presuppone la continuazione dell'impresa e la determinazione del reddito in base al bilancio, che in questa ipotesi è escluso si verifichi;
- 2) nel secondo caso (concordato preventivo) poiché nello stato di dissesto in cui evidentemente si trova l'azienda, l'aggravio di imposte derivante dalla imponibilità delle percentuali di debito impagate comporterebbe troppo spesso l'impossibilità materiale di conseguire un risultato utile per la massa dei creditori.

Dividendi

(Art. 89 TUIR)

Non concorre a formare il reddito dell'esercizio il 95% degli utili distribuiti dalle società con personalità giuridica anche non residenti, comprese le società in fase di liquidazione, fatta eccezione per quelli distribuiti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti

Tipo di società partecipata	Trattamento fiscale degli utili per la società partecipante (percipiente)
Società semplici, S.n.c., S.a.s., residenti in Italia	Sono imputati indipendentemente dall'avvenuta percezione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e alle perdite.
Società ed enti commerciali soggetti ad Ires S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Enti commerciali, Cooperative, Mutue assicuratrici residenti in Italia	Costituiscono reddito gli utili distribuiti nell'esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 5% del loro ammontare Quindi non costituisce reddito per la società o ente ricevente il 95% dell'ammontare degli utili distribuiti
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires non residenti in Italia e non residenti in Paesi o Territori "paradisi fiscali"	
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires residenti in Paesi o Territori "paradisi fiscali" relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello, siano rispettate le condizioni previste dalla legge	
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires residenti in Paesi o Territori "paradisi fiscali" diversi da quelli precedenti	Costituiscono reddito gli utili distribuiti nell'esercizio in cui sono percepiti, per l'intero ammontare

Associazione in partecipazione, finanziamenti soci

Sono esclusi e non costituiscono reddito per la società o per l'ente ricevente il 95% dell'ammontare della remunerazione corrisposta anche nei seguenti casi.

- 1) Contratti di associazione in partecipazione, diversa da quella di sola opera (art. 2549 e sogg. cod. civ.),
- 2) Contratti di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 cod. civ.), diversi da quella di sola opera.
- 3) Remunerazione dei finanziamenti "eccedenti" direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

Somme versate dai soci (comma 4)

Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Aumento e riduzione di capitale (comma 4)

Ex art. 47 TUIR, in caso di aumento di capitale sociale mediante passaggio di riserva o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Tuttavia la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili, se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con:

- sovrapprezzi azioni o quote,
- interessi di conguaglio,
- versamenti dei soci a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale,
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte.

La riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo del capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con utili, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

Interessi

(Art. 89 TUIR)

Periodo di competenza

Gli interessi costituiscono reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio, anche se non ancora percepito.

Gli interessi di mora, tuttavia, costituiscono reddito (e sono deducibili) nell'esercizio in cui sono percepiti (o corrisposti) (art. 110, c.7).

Saggio legale

Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale, (attualmente 2,5% annuo).

Interessi su operazioni "pronti contro termine" (comma 6)

Le operazioni "pronti contro termine" su titoli (vale a dire operazioni che prevedono l'obbligo di rivendita dei titoli) danno luogo a :

- interessi sui titoli, per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto;
- differenza positiva o negativa, per l'ammontare dato dalla differenza tra i corrispettivi della vendita e dell'acquisto (vale a dire tra il corrispettivo a pronti e quello a termine), dedotti gli interessi maturati, per la quota maturata nell'esercizio.

Interessi compensati su conto corrente (comma 7)

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto (irrilevanza fiscale della compensazione).

Proventi immobiliari

(Art. 90 TUIR)

L'art. 90 dispone che il reddito degli immobili che non costituiscono nè beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di questa, concorrono (convenzionalmente) a formare il reddito tassabile nell'ammontare determinato secondo le regole previste dal Capo II del titolo I del Testo Unico per i redditi fondiari.

E' dunque evidente che l'assunzione dei redditi catastali in luogo di quelli effettivi porta ad individuare un reddito tassabile che non è perfettamente equivalente (se non per puro caso) all'utile (perdita) dell'esercizio di cui al n. 26) del conto economico.

Occorrerà dunque, anche in questo caso, ricorrere alle variazioni in più od in meno al fine di coniugare le esigenze fiscali con quelle civilistiche.

Per quanto concerne la corretta allocazione in bilancio dei proventi immobiliari, essi debbono confluire nella voce A5) «altri ricavi e proventi» del conto economico, quali proventi della gestione ordinaria, ma non caratteristica dell'impresa.

Reddito d'impresa ai fini fiscali degli immobili

Non producono redditi fondiari ma in ogni caso reddito d'impresa gli immobili relativi ad imprese commerciali, diversi da quelli che costituiscono:

- beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,
- beni al cui scambio o alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (beni merce).

Quindi il reddito di tali immobili (per esempio civili abitazioni concesse in locazione) pur rientrando nella determinazione del reddito di impresa, viene calcolato ai fini fiscali non nella sua quantificazione di **ricavi MENO costi**

ma secondo la determinazione forfetaria disciplinata nel titolo primo del TUIR per i redditi fondiari.

Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole: queste ultime danno luogo in ogni caso a reddito d'impresa.

Criteri di determinazione del reddito d'impresa degli immobili

Tipo di immobile	Determinazione del reddito
<ul style="list-style-type: none">• Immobili merce (immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa)• Immobili strumentali:<ul style="list-style-type: none">- fabbricati appartenenti alla categoria A10 (uffici), o ai gruppi catastali B, C, D, E, (sia se utilizzati direttamente da parte dell'impresa, sia se non utilizzati o concessi in locazione o comodato)- altri immobili, utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o agricola	secondo le norme del reddito d'impresa ricavi MENO costi
<ul style="list-style-type: none">• Altri immobili, diversi da beni strumenti e da beni merce (per esempio appartamenti dati in locazione)	secondo le regole dei redditi fondiari

Esercizio di durata diversa da 12 mesi

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi (ad esempio, l'esercizio di inizio attività), i proventi immobiliari devono essere ragguagliati all'effettiva durata.

Componenti negativi (comma 2)

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non strumentali per natura o per destinazione non sono ammesse in deduzione.

Proventi non computabili nella determinazione del reddito

(Art. 91 TUIR)

Proventi non computabili

Non costituiscono reddito:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

- c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
- d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscritti di nuove azioni o quote.

LEZIONE N° 4

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (2)

SOMMARIO:

- VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
- OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
- VALUTAZIONE DEI TITOLI
- SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
- INTERESSI PASSIVI
- PRO-RATA PATRIMONIALE
- CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

Rimanenze di merci, prodotti finiti, materie prime

(Art. 92TUIR)

Variazione delle rimanenze (comma 1)

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni, positive o negative, delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, dei seguenti beni:

- prodotti finiti (beni la cui produzione è diretta l'attività dell'impresa);
- merci (beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni (non strumentali) destinati a essere impiegati nella produzione.

Per procedere alla valutazione delle rimanenze è necessario che:

- i beni che costituiscono le rimanenze siano raggruppati in categorie omogenee, per natura e per valore;
- il valore da attribuire a ciascun gruppo di beni non deve essere inferiore a quello che risulta dall'applicazione di uno dei metodi di seguito indicati.

Metodo ordinario (Lifo a scatti)

Le rimanenze sono valutate:

nel primo esercizio in cui si formano (comma 2): attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;

negli esercizi successivi (comma 3):

- se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità;
 - o costituiscono voci distinte per periodo di formazione,
 - o sono valutate attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
- se la quantità delle rimanenze è diminuita rispetto all'esercizio precedente, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente.

Metodi alternativi consentiti (comma 4)

In alternativa al metodo indicato in precedenza, sono consentiti i seguenti criteri alternativi alle imprese che li adottano per le valutazioni di bilancio.

- a) Metodo della media ponderata: le rimanenze sono valutate dividendo il prezzo complessivo di acquisto o di produzione dei beni per la loro quantità acquisita o prodotta;

- b) Metodo del “primo entrato, primo uscito”(FIFO): le rimanenze sono valutate ai valori di acquisto o di produzione più recenti in quanto si considera che i beni entrati per primi siano anche i primi ad uscire;
- c) Varianti del metodo ordinario (LIFO a scatti): è consentito che il metodo ordinario sia applicato con delle varianti;
- d) Metodo di valutazione a costi specifici: è adatto ad essere applicato nel caso di produzione di beni non in serie (ad esempio, nel caso degli edifici costruiti in proprio da imprese edili); in tal caso le rimanenze sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la produzione (materie prime, costo del lavoro imputabile, prestazioni di terzi, altri costi specifici).

Metodo del dettaglio (comma 8)

E' consentito agli esercenti attività di commercio al minuto di valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, purché nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato ne siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione.

Deroga: metodo del valore normale (comma 5)

Se in un esercizio il Valore unitario medio dei beni, determinato con il criterio ordinario o con i criteri alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione.

Tale minor valore può essere mantenuto ai fini fiscali anche negli esercizi successivi, purché le relative rimanenze non siano state iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione (comma 6)

I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (purché l'esecuzione abbia durata contrattuale prevista inferiore a 12 mesi) al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute.

Si devono quindi considerare:

- il costo dei beni impiegati (prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati),
- il costo del personale impiegato,
- gli altri oneri di produzione (ad es. lavorazione di terzi, o i costi interni di produzione).

Sono invece escluse dalla valutazione le spese generali e gli interessi passivi.

Questi ultimi rientrano invece nella determinazione delle rimanenze se relativi a prestiti stipulati per la costruzione o ristrutturazione di immobili da parte di imprese edili.

Rimanenze finali e iniziali (comma 7)

L'ammontare indicato dal contribuente quale valore delle rimanenze finali di un esercizio deve essere ri-assunto quale valore delle esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

L'eventuale rettifica del valore delle rimanenze operata dall'Ufficio imposte ha effetto per i successivi esercizi e l'Ufficio ne dovrà tenere conto nell'eventualità di rettifiche relative a tali esercizi.

Esempio valutazione rimanenze con il metodo ordinario LIFO a scatti

Quantità e valori	Tipo	1° anno	2° anno	3° anno
Quantità acquistate nell'esercizio	Beni tipo A Beni tipo B	20.000 5.000	10.000 12.000	5.000 13.000
Costo complessivo di acquisto nell'esercizio	Beni tipo A Beni tipo B	€ 40.000,00 € 15.000,00	€ 22.000,00 € 39.600,00	€ 12.000,00 € 42.900,00
Valore unitario medio di acquisto (costo complessivo/quantità)	Beni tipo A Beni tipo B	€ 2,00 € 3,00	€ 2,20 € 3,30	€ 2,40 € 3,30
Quantità in rimanenza a fine esercizio	Beni tipo A Beni tipo B	1.000 1.500	1.200 1.600	1.100 1.400
Variazione delle quantità in rimanenza	Beni tipo A Beni tipo B	+ 1.000 + 1.500	+200 +100	-100 -200
Valore delle rimanenze a fine esercizio	Beni tipo A Beni tipo B	€ 2.000,00 (1.000x2,00) € 4.500,00 (1.500x3,00)	€ 2.440,00 (2.000,00+2,20x200) € 4.830,00 (4.500,00+3,30x100)	€ 2.220,00 (2.440,00-2,20x100) € 4.200,00 (1)

- (1) Riduzione: rimanenze di beni tipo B diminuite: € 4.830,00 – (€ 3,30 x 100) – (€ 3,00 x 100) = € 4.200,00.
La diminuzione di 200 unità è stata imputata per 100 unità (pari al relativo incremento) al primo esercizio precedente e per le residue 100 unità al secondo esercizio precedente.

La valutazione fiscale delle rimanenze finali ed esistenze iniziali di magazzino costituisce certamente uno dei momenti centrali sia nei processi di quantificazione dell'utile (perdita) d'esercizio, sia di determinazione del reddito d'impresa tassabile.

Questa ragione ha spinto il legislatore, sia in sede civile che in sede fiscale, a regolamentare minuziosamente i criteri di valutazione che per esse possono essere adottati.

Se si combinano opportunamente tra loro la regola della assunzione del minore tra «costo» e «valore di mercato» enunciata al n° 10 dell'art. 2426 C.C. e quella della possibilità di individuare il «costo» delle giacenze con il metodo LIFO, la situazione che si appalesa ricalca nella sostanza quella che emerge dall'applicazione dei criteri di valutazione dettati dall'art. 92 del Testo Unico. Anche lì, infatti, è detto che il criterio base di valutazione delle giacenze è quello del LIFO (a scatti) e che esso deve essere abbandonato e sostituito dal valore di mercato (individuato nel valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio), qualora quest' ultimo sia minore del primo.

La sfumatura concettuale, opposta nel senso logico, che differenzia la normativa civilistica da quella fiscale, consiste nella maggior preoccupazione aziendalistica di non incorrere nella **sopravalutazione** di scorte il cui valore potrebbe essere inferiore addirittura al costo, mentre il legislatore fiscale fissa i medesimi criteri in un'ottica di determinazione di **valore minimo**, al di sotto del quale non scendere ai fini della quantificazione del reddito imponibile.

Valore minimo delle rimanenze

In sintesi il valore minimo delle scorte ai fini fiscali si determina attribuendo a ciascun gruppo di beni, raggruppati in categorie omogenee per qualità e valore, un valore non inferiore a quello determinato applicando le disposizioni di seguito illustrate.

- Primo esercizio di formazione:
le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
- Incrementi delle rimanenze negli esercizi successivi:
negli esercizi successivi a quello di prima formazione della giacenza, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità:
 - sono valutate attribuendo ad ogni unità un valore non inferiore a quello che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità;
 - costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.
- Decrementi delle rimanenze negli esercizi successivi:
se la quantità è diminuita, la diminuzione va attribuita agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente (cosiddetto metodo LIFO).

Conclusioni pratiche:

- se le rimanenze sono valutate nello stato patrimoniale attribuendo loro un valore non inferiore a quello che risulta applicando un qualsiasi metodo di valutazione, purché conforme ai principi contabili;
 - se il metodo di valutazione prescelto è applicato con continuità negli stati patrimoniali degli esercizi successivi;
 - se nella nota integrativa viene dato debitamente conto del metodo di valutazione adoperato;
- allora il valore civilistico delle rimanenze è fiscalmente accettato e non vi sono rettifiche in aumento dell'utile di bilancio da iscrivere nella dichiarazione dei redditi.

Svalutazione delle rimanenze

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo il metodo di valutazione applicato, risulta superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

(art. 92, comma 5, DPR 22-12-1986, n. 917)

Il valore normale è il prezzo mediamente praticato, per i beni della stessa specie o similari:

- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Le fonti per determinare il valore normale sono, per quanto possibile:

- i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- le mercuriali e i listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d'uso, in mancanza dei listini o delle tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- i provvedimenti in vigore, per i beni soggetti a disciplina dei prezzi.

Si tratta del valore minimo fiscalmente riconosciuto da attribuire alle rimanenze, sotto il quale il contribuente deve operare una rettifica in aumento dell'utile di bilancio per determinare il reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

(Art. 93 TUIR)

Variazione delle rimanenze (comma 1)

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni positive o negative delle rimanenze finali, rispetto a quelle iniziali, delle opere, forniture e servizi:

- pattuiti come oggetto unitario in base a contratti di appalto d'opera o di servizi, di somministrazione, di vendita su ordinazione o di altri contratti aventi caratteristiche simili,
- con tempo di esecuzione convenuto superiore a 12 mesi.

Procedura di valutazione delle rimanenze

Art. 93 c. 2
Valore complessivo in base ai corrispettivi pattuiti
 dei lavori eseguiti dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori definito fino alla chiusura dell'esercizio;
 per la parte di lavori coperta da stati avanzamento lavori provvisori occorre fare riferimento ai corrispettivi ivi liquidati

più

Art. 93 c. 2
Maggiorazioni di prezzo
 richieste e non ancora definitive:devono essere valutate per almeno il 50% di quanto richiesto in base alla legge o al contratto

meno

Art. 93 c. 3
Riduzione per rischio contrattuale
 in misura non superiore al 2%, ovvero al 4% se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti in Italia per opere eseguite all'estero

Corrispettivi liquidati a titolo definitivo (comma 4)

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente costituiscono ricavi e non vanno quindi inclusi fra le rimanenze.

Eventuali successive variazioni dei corrispettivi e le maggiorazioni di prezzo (non già incluse nelle rimanenze) costituiscono reddito nell'esercizio in cui sono definitivamente stabilite.

Deroga: valutazione al costo (comma 5)

Le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi nell'esercizio in cui avviene la loro consegna o ultimazione possono chiedere all'Ufficio Entrate l'autorizzazione ad applicare lo stesso metodo anche ai fini fiscali; l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data del rilascio.

Prospetto da conservare (comma 6)

Deve essere predisposto e conservato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da redigere in forma libera, ma con le conseguenti indicazioni obbligatorie:

- estremi del contratto, generalità e residenza del committente,
- scadenza prevista,
- elementi in base ai quali si è operata la valutazione:
 - a) periodo di tempo cui si riferiscono le opere eseguite (tra la data dell'ultimo stato di avanzamento lavori definitivo e la fine dell'esercizio),

- b) eventuali stati di avanzamento lavori richiesti o liquidati a titolo provvisorio,
 - c) valutazione delle opere eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori non definitivo ,
 - d) maggiorazioni di prezzo richieste e non ancora definite,
 - e) ammontare della riduzione per rischio contrattuale (massimo 2%)
- collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (riferimento ai conti del bilancio cui sono imputati i costi).

Corrispettivi: ricavi o rimanenze

L'esecuzione di opere, forniture o servizi di durata superiore a 12 mesi può dar luogo a due diversi tipi di componenti positivi di reddito, ricavi o rimanenze, secondo i criteri successivamente riepilogati nell'apposito prospetto riassuntivo.

Corrispettivi: ricavi o rimanenze

Tipo di contratto	Caratteristiche del contratto	Tipo di corrispettivi	Natura dei corrispettivi
Appalto per realizzazione di opere	con possibilità di consegna frazionata in lotti	corrispettivi conseguiti a fronte della consegna dell'opera o del lotto, senza riserve da parte del committente	ricavi
		corrispettivi: - pattuiti senza consegna dell'opera o del lotto, - conseguiti a fronte di consegna con riserva da parte del committente, - derivanti da liquidazioni provvisorie di stati di avanzamento lavori	rimanenze
	senza possibilità di consegna frazionata in lotti	corrispettivi conseguiti a fronte della consegna dell'opera, senza riserve da parte del committente	ricavi
		corrispettivi conseguiti in base a liquidazioni provvisorie di stati di avanzamento lavori	rimanenze
Somministrazione e appalto di servizi	a carattere periodico	corrispettivi conseguiti a fronte di prestazioni eseguite liquidati definitivamente	ricavi
		corrispettivi conseguiti a fronte di prestazioni eseguite non liquidati definitivamente	rimanenze
	a carattere continuativo	corrispettivi dovuti alle scadenze pattuite	ricavi

Variazione ai fini fiscali

Il comma 3, dell'art. 93 del Testo Unico, prevede che il "valore delle giacenze" di opere in corso di esecuzione, determinato col metodo della percentuale di avanzamento, possa essere ridotto, a giudizio insindacabile dell'impresa, di una percentuale non superiore al 2%, onde tener conto del "rischio contrattuale".

La riduzione in parola, proprio perché lasciata all'arbitrio del contribuente, può trovare un effettivo riscontro di natura civilistica così, come potrebbe, invece, essere del tutto ingiustificata: potrebbe darsi che il contribuente voglia avvalersi di questa disposizione tributaria "di favore" anche in assenza di fondati motivi che civilisticamente facciano temere un effettivo "rischio contrattuale". In questa seconda ipotesi l'impresa potrà comunque beneficiare dell'opportunità concessa dalla disciplina tributaria, evidenziando la rettifica in riduzione dell'imponibile nella sola dichiarazione dei redditi. (variazione negativa)

Valutazione dei titoli

(Art. 94 TUIR)

Variazioni delle rimanenze (titoli “merce” comma 1)

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni positive o negative delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali dei seguenti titoli, anche se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e purché non iscritti in bilancio come immobilizzazioni finanziarie:

- Azioni o quote di partecipazioni (anche se non rappresentate da titoli) in:
 - spa, srl, sapa, cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia,
 - enti commerciali pubblici e privati,
 - società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
- Strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.)

Pronti contro termine e riporto titoli (comma 2)

Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

Valutazione delle rimanenze

Per procedere alla valutazione delle rimanenze di titoli è necessario che:

- i titoli siano raggruppati in categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche – comma 3);
- il valore da attribuire a ciascun gruppo di titoli non deve essere inferiore a quello che risulta dall'applicazione di uno dei metodi di seguito indicati.

Metodo ordinario e metodi alternativi

Il metodo ordinario di valutazione delle rimanenze di titoli è lo stesso già visto per le rimanenze di materie prime, prodotti finiti, ecc. (Lifo a scatti).

Sono inoltre ammessi anche per titoli i metodi alternativi di valutazione già indicati per le rimanenze nell'art. 92.

Determinazione del valore normale delle obbligazioni e dei titoli simili

Se in un esercizio il valore unitario medio delle obbligazioni e altri titoli assimilati, determinato con il metodo ordinario o con quelli alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità di titoli per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione delle rimanenze.

Il valore normale è determinato secondo le procedure indicate nel seguente prospetto.

Determinazione del valore normale delle obbligazioni e dei titoli simili

Tipo di obbligazioni	Criterio di determinazione
Quotate	In base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio, ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non sono ammesse rettifiche di valore fiscale rispetto ai valori di bilancio
Non quotate	Si effettua il raffronto con il valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

Azioni gratuite (comma 5)

In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute, in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

Il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

Versamenti in conto capitale (comma 6)

L'ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale fatti alla società emittente ovvero la rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

La deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite è ammessa per la parte eccedente il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.

Titoli a reddito fisso

Per i titoli a reddito fisso iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie la differenza, positiva o negativa, tra valore di rimborso e costo di acquisto costituisce, rispettivamente, componente positiva o negativa di reddito da imputarsi a ciascun esercizio in proporzione alla quota maturata.

Valutazione delle partecipazioni che costituiscono rimanenze finali

Le azioni, le quote di partecipazione in società, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio, se costituiscono attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni, partecipano alla formazione del reddito come rimanenze finali; esaminiamo dunque i criteri per l'esatta classificazione e valutazione dei titoli, allo scopo di fornire indicazioni per calcolare correttamente la base imponibile da assoggettare ad imposta.

Le azioni, le quote di partecipazione in società, le obbligazioni e gli altri titoli di serie o di massa posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio possono costituire:

- immobilizzazioni finanziarie;
- attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono considerati, ai soli fini fiscali, "beni-merce" e, quindi, se esistenti al termine dell'esercizio, costituiscono rimanenze finali che partecipano, come tali, alla determinazione del reddito soggetto ad imposta.

Le immobilizzazioni finanziarie, invece, sono indicate nell'attivo dello stato patrimoniale (voce B-III "Immobilizzazioni finanziarie" dello schema di cui all'art. 2424 c.c.) e non partecipano alla determinazione del reddito imponibile come rimanenze finali.

I problemi che si presentano in vista della redazione della dichiarazione dei redditi attengono, per quanto concerne i titoli dell'attivo circolante posseduti alla chiusura dello esercizio, essenzialmente ai seguenti temi:

- individuazione e classificazione dei titoli;
- valutazione del loro valore da indicare fra i componenti positivi del reddito (rimanenze finali).

Soltanto i titoli dell'attivo circolante, cioè quelli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio, partecipano alla formazione del reddito imponibile come rimanenze finali.

Spese per prestazioni di lavoro

(Art. 95 TUIR)

Spese per lavoro dipendente (comma 1)

Sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo il criterio di competenza, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, sostenute sia in denaro che in natura, anche se a titolo di liberalità verso i dipendenti.

La rilevazione degli stipendi, salari e contributi avviene periodicamente, in linea generale ogni mese, sulla base della determinazione degli stipendi, salari e contributi da corrispondere rispettivamente ai dipendenti ed agli enti previdenziali e assistenziali.

Sono posti a carico del datore di lavoro i seguenti adempimenti:

- ritenuta d'acconto sulle retribuzioni erogate;
- conguaglio di fine anno;
- versamento delle ritenute;
- versamento contributi INPS e altri Enti previdenziali;
- presentazione del modello 770;
- rilascio del C.U.D. di cui all'art. 7 bis del D.P.R. n. 600/1073;
- tenuta dei libri paga e matricola.

La rilevazione mensile del costo del personale deve tener conto della possibilità di poter riconciliare i dati contabili con tutte le dichiarazioni e attestati rilasciati.

La contabilizzazione deve avvenire per competenza e generalmente alla chiusura dell'esercizio devono essere accertati:

- stipendi, salari e contributi dell'ultimo mese pagati nel mese successivo;
- emolumenti arretrati;
- prestazioni straordinarie prestate nell'ultimo mese dell'esercizio, ma conteggiate nelle buste paga del primo mese dell'esercizio successivo;
- ratei di eventuali premi di produzione;
- ratei di 13^a e 14^a mensilità;
- ratei di ferie maturate, ma non godute.

Ferie maturate e non godute

Alla chiusura dell'esercizio vengono rilevate le giornate di ferie maturate dal personale in base al C.C.N.L., ma non usufruite nell'esercizio, pertanto tali giornate saranno godute nell'esercizio successivo oppure pagate in caso di dimissioni, raggiunti limiti di età, ecc..

Con R.M. 9/50039 del 15 ottobre 1975 il Ministero delle Finanze ammise la deducibilità mediante l'iscrizione al passivo dello stato patrimoniale e corrispondente imputazione del costo al conto economico dei ratei passivi per l'onere delle ferie maturate, ma non ancora godute dal personale alla chiusura dell'esercizio.

Non vi è dubbio che il costo delle ferie è un costo di esercizio per la quantità di giornate maturate nel periodo di competenza: il personale dipendente contribuisce al conseguimento dei ricavi in base alle giornate contrattualmente retribuite, per cui l'imputazione del costo di un dipendente al conto economico deve avvenire per le corrispondenti prestazioni.

I principi contabili statuiti dal C.N.D.C., documento n. 19, stabiliscono che "il debito per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nella ipotesi che a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro".

Auto aziendale "in uso promiscuo"

E' senza dubbio un fringe benefit tra i più diffusi e graditi; per gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro ha assegnato in uso promiscuo (aziendale e personale o familiare) ad uno specifico dipendente, costituisce reddito imponibile per il dipendente stesso un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI che vengono pubblicate ogni anno.

(Disposizione dettata per la determinazione del reddito da lavoro dipendente nell'art. 51)

In tali ipotesi l'autoveicolo costituirà un costo interamente deducibile in capo al datore di lavoro, come disposto dall'art. 164 c. 1 lett. A.

L'uso promiscuo dell'autoveicolo da parte del dipendente deve essere provato, anche attraverso idonea documentazione quale, ad esempio, una specifica clausola apposta nel contratto di lavoro.

E' altresì necessario che l'utilizzo dell'autoveicolo da parte del dipendente avvenga:

- per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (non necessariamente continuativi e anche se utilizzato da più di un dipendente);

ovvero, nel caso di acquisto o di vendita del bene nel corso del periodo d'imposta
· alla metà più uno dei giorni in cui l'autoveicolo è stato posseduto, nel periodo d'imposta, dal datore di lavoro.

Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non fosse ricompreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI (ma è un caso raro, perché si tratta di elencazione molto dettagliata), l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.

Casa

L'abitazione in uso gratuito sul luogo di lavoro è senz'altro un'opportunità interessante, anche se tale benefit diventa reddito per il dipendente ed è, quindi, assoggettato a IRPEF e contributi previdenziali.

L'uso gratuito non ha riflessi fiscali soltanto per quei dipendenti che svolgono particolari funzioni (custodi e portieri) da cui derivi l'oggettiva strumentalità dell'immobile ed in tal caso l'azienda può dedurre gli oneri connessi.

Dal disposto normativo comma 2 dell'art. 95 del T.U.I.R. si evidenzia la seguente differenziazione:

- immobili utilizzati per alloggiare il dipendente in trasferta temporanea: la deducibilità è assicurata dal 1° capoverso del comma 2 dell'art. 95 senza particolari condizioni;
- immobili utilizzati dal dipendente, per fini abitativi e non, per motivi diversi dalla trasferta: la deducibilità è limitata all'ammontare che costituisce reddito per il dipendente a norma dell'art. 51, 4° comma, lettera c).
Qualora i fabbricati siano concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili e gli immobili si considerano strumentali.

Compensi agli amministratori (comma 5)

E' stabilito che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti: quindi in base al cosiddetto principio di cassa e non secondo la competenza economica di esercizio di maturazione.

In tal modo si deroga al principio di competenza, criterio generale di determinazione del reddito d'impresa, in base al quale i componenti reddituali rilevano come tali nell'esercizio in cui nascono giuridicamente, e ciò allo scopo di far coincidere il momento impositivo in capo al percettore con quello che interessa la società erogatrice del compenso.

Infatti gli emolumenti agli amministratori rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e, pertanto, sono imponibili in base al principio di cassa.

Anche se fiscalmente la deducibilità di tali compensi è subordinata alla condizione dell'effettivo pagamento, resta comunque fermo l'obbligo civilistico di contabilizzazione per competenza degli stessi come oneri, ai sensi dell'art.2423-bis del Codice Civile.

Potrà avvenire, per esempio, che il compenso relativo all'esercizio 2004 venga pagato a consuntivo, poniamo nel gennaio 2005: in questo caso il conto economico relativo al 2004 dovrà esporre tale compenso tra i costi dell'esercizio, evidenziando nello stato patrimoniale il debito nei confronti dell'amministratore, e nel calcolo dell'imponibile si dovrà ricorrere ad una variazione positiva per detto importo non corrisposto, effettuandone il recupero ai fini fiscali.

Nell'esercizio 2005 si dovrà correlativamente tenere conto di una variazione negativa di imponibile, in quanto il pagamento effettivo rileva agli effetti fiscali anche se, ovviamente, l'effetto economico si era manifestato ed era stato rilevato nell'anno precedente.

Limitazioni alla deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti (commi 3 e 4)

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione sono soggette a specifici limiti di deducibilità.

Inoltre, se per una specifica trasferta i lavoratori dipendenti o i titolari di rapporti di collaborazione siano stati autorizzati ad utilizzare un autoveicolo di loro proprietà, ovvero ne abbiano noleggiato appositamente uno, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al

costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Spese per le trasferte dei dipendenti: deducibilità

Tipo di Spesa		Deducibilità	Condizioni e limite massimo di deducibilità
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione	effettuate nel territorio comunale sede del datore di lavoro	No	---
	effettuate fuori dal territorio comunale sede del datore di lavoro	Si con limiti	Sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a: - Euro 180,76, per le trasferte in Italia - Euro 258,23 per le trasferte all'estero
spese di viaggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione fuori del territorio comunale sede della ditta	se il dipendente (o il collaboratore) utilizza un autoveicolo di sua proprietà (o noleggiato) per una specifica trasferta, purché autorizzata	Si con limiti	La spesa è deducibile limitatamente al costo di percorrenza (o alle tariffe di noleggio) degli autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel
	se il dipendente (o il collaboratore) utilizza mezzi pubblici	Si	Nessun limite
Spese di viaggio per trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti nel territorio comunale sede del datore di lavoro		No	---

Interessi passivi: contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione ("Thin capitalization")

(Art. 98 TUIR)

Finanziamenti effettuati dai soci: indeducibilità degli interessi passivi

Nell'intento di disincentivare il ricorso al capitale di credito da parte delle imprese, per ottenere vantaggi di natura fiscale, è stato previsto un limite alla deducibilità degli interessi passivi.

La norma si applica alle società di capitali (Spa, Srl, Sapa), alle cooperative, alle società di mutua assicurazione e agli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, purché abbiano ricavi superiori al limite per l'applicazione degli studi di settore.

Sono indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, di importo superiore a quattro volte (cinque volte per il solo primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dall'1.1.2004) il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate.

Calcolo del rapporto di indeducibilità

consistenza media nel periodo di imposta dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato

quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati per contratti di associazione in partecipazione o simili

Interessi passivi da computare

L'importo degli interessi passivi sul quale effettuare il calcolo della indeducibilità va preliminarmente decurtato degli interessi passivi su obbligazioni indeducibili per effetto delle limitazioni previste nel caso di rendimento superiore ai limiti previsti dalla legge (Art.3, c.115, L. 549/1995¹).

Consistenza media

Il dato relativo al finanziamento del socio qualificato deve essere riferito alla consistenza media durante il periodo di imposta.

Soggetti interessati e soggetti esclusi

L'indeducibilità degli interessi prevista dalla norma in oggetto non riguarda le società con ricavi non superiori ad euro 5.164.869,99, in quanto non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore (art. 98 c. 7).

La norma si applica invece, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni (art. 98 c. 7).

¹ L. 549/95 ART. 3:

[115] Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell' articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.

D.P.R. 600/73 ART. 1 C. 1, terzo periodo:

... al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

Criteri da applicare per il calcolo dell'indeducibilità

Glossario voci	Criteri
Finanziamenti eccedenti (art. 98 c. 3 lett. a)	Si considerano eccedenti i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato per la parte della loro consistenza media che eccede il rapporto massimo di quattro volte il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
Parti correlate (art. 98 c. 3 lett. b)	Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) e, se il socio è persona fisica, anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e affini entro il secondo grado)
Socio qualificato (art. 98 c. 3 lett. c)	Il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente controlla il soggetto debitore ⁽¹⁾ ovvero partecipa al capitale sociale in % pari o superiore al 25%, comprese le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano mai soci qualificati lo Stato e gli Enti pubblici
Finanziamenti erogati o garantiti (art. 98 c. 3 lett. d)	Ai finanziamenti erogati o garantiti al socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate
Patrimonio netto contabile (art. 98 c. 3 lett. e)	Per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tener conto: 1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti; 2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; 3) delle perdite non ripianate, nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura; 4) del minore, tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate relativamente a S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione nonché società di persone, residenti in Italia (diverse da quella che esercitano attività bancaria o finanziaria).
Consistenza media dei Finanziamenti (art. 98 c. 3 lett. f)	Si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate; a condizione che la remunerazione media dei finanziamenti da soci fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento ⁽²⁾ maggiorato di un punto percentuale
Remunerazione (art. 98 c. 3 lett. g)	La remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso corrispondente al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti dei soci maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi
Finanziamenti soci (art. 98 c. 4)	Ai fini della determinazione del rapporto dell'art. 98 c. 3 lett. a, rilevano i finanziamenti erogati o garantiti, intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria
Finanziamenti garantiti (art. 98 c. 6)	Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

- (1) Sono società controllate quelle in cui un'altra società:
- a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c) eserciti una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ai fini dell'applicazione dei punti a) e b), vengono computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. In tal caso è possibile parlare di controllo indiretto.

(2) Il tasso ufficiale di riferimento è individuato con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 213/98, e tiene conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea.

Percentuale di partecipazione (comma 3, lettera c, n° 2)

Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione pari o superiore al 25%, la quota di partecipazione posseduta dal socio qualificato

va sommata per intero alla quota di partecipazione posseduta dalla parte correlata

e quindi

non deve essere rapportata alla partecipazione di controllo della parte correlata detenuta dal socio qualificato


ciò al fine di evitare l'effetto demoltiplicatore.

Esempio

Per semplificare poniamo che un'unica società "A" abbia erogato o garantito finanziamenti a favore di altre società da essa partecipate direttamente o indirettamente.

La società "A" ha le seguenti partecipazioni:

- 100% della società "B",
che a sua volta ha il 60 % della società "C",
la quale ha il 20% della società "E"
- 51% della società "F"
- 15% della società "D"
- 10% della società "E"
che a sua volta ha l'80 % della società "D"



Caratteristiche delle partecipazioni di "A" nell'esempio:

- "A" è socio qualificato di "F" in quanto la controlla direttamente ai sensi dell'art. 2359, lett. a);
- "A" è socio qualificato di "C" in quanto la controlla indirettamente ai sensi dell'art. 2359, lett. a);
- "A" è socio qualificato di "E" in quanto la società "C", che detiene il 20% del capitale di "E", è una sua parte correlata ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), e conseguentemente le partecipazioni di "A" e "C" si sommano (10% + 20%) = 30%;
- "A" non si può considerare socio qualificato di "D" sulla base della partecipazione propria ed indiretta posseduta tramite "E", in quanto questa ultima società non è parte correlata.

Esempio di calcolo della consistenza media dei finanziamenti (comma 3, lett. f)

Poniamo che la società "A", che detiene una partecipazione pari al 51% nella società "F", abbia finanziato questa ultima per i seguenti importi:

€ 50.000 il 1/1/2004

€ 75.000 il 1/5/2004

€ 95.000 il 1/10/2004

Ipotizzando che non ci siano altri finanziamenti rilevanti o restituzioni di capitale, la somma del saldo di ogni periodo in cui è intervenuta la variazione, moltiplicato per i giorni relativi al periodo, e divisi per il numero dei giorni del periodo d'imposta di riferimento, determina la consistenza media:

Saldo al 30/4/2004 € 50.000 gg. 121

Saldo al 30/9/2004 € 125.000 gg. 153

Saldo al 31/12/2004 € 220.000 gg. 92

Consistenza Media = [(50.000 x 121) + (125.000 x 153) + (220.000 x 92)] / 366 ⁽¹⁾ = €124.085

⁽¹⁾ N.b.: l'anno 2004 è bisestile.

Esempio di calcolo per verificare se i finanziamenti infruttiferi debbano concorrere alla quantificazione della Consistenza Media

Poniamo che la società "J" presenti la seguente situazione:

Consistenza Media dei finanziamenti del socio "X" € 500.000, di cui 100.000 infruttiferi;

Consistenza Media dei finanziamenti del socio "Y" € 600.000, di cui 300.000 infruttiferi;

Consistenza Media dei finanziamenti del socio "Z" € 300.000;

Remunerazioni finanziamenti soci € 28.000

Consistenza media totale finanziamenti fruttiferi € 1.000.000

Tasso Remunerazione Media = (28.000/1.000.000) x 100 = 2,80%

Tasso di riferimento (2%) + 1% = 3%

Poiché il Tasso Remunerazione Media dei finanziamenti fruttiferi da soci non è superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale, i finanziamenti infruttiferi erogati non concorrono alla determinazione della consistenza media posta al numeratore della frazione che determina il rapporto di indeducibilità.

Pro-rata patrimoniale

(Art. 97 TUIR)

Si tratta di una norma direttamente connessa a quella prevista dall'art. 87, relativa alla "*participation exemption*": in presenza di partecipazioni in regime di esenzione il sistema fiscale di non tassabilità delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni comporta la necessità di prevedere anche misure di deducibilità degli interessi passivi.

Infatti una società che si indebitasse e quindi sostenesse oneri finanziari al solo scopo di acquistare partecipazioni, in assenza di una disposizione specifica avrebbe la possibilità di dedurre un componente negativo correlato ad un provento esente.

Perciò è stato previsto che:

**qualora alla fine di un periodo d'imposta
il valore contabile delle partecipazioni di cui all'articolo 87
(quelle che in caso di cessione danno origine a plusvalenze esenti)
ecceda quello del patrimonio netto contabile,
la quota di interessi passivi
che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98,
al netto degli interessi attivi,
è indeducibile
per la parte corrispondente al rapporto
fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale
ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.**

La parte indeducibile così determinata è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all' articolo 87.

Soggetti interessati

Sono interessate dalla norma in questione solo le società:

- che possiedono alla fine dell'esercizio partecipazioni la cui cessione darebbe origine a plusvalenze esenti (Art.87);
- per le quali risulta una eccedenza del valore delle partecipazioni sopra indicate rispetto al patrimonio netto contabile.

Per gli altri soggetti la norma è di fatto inoperante.

Calcolo del pro rata patrimoniale

1° passaggio	VALORE DI LIBRO DELLE PARTECIPAZIONI CHE DANNO ORIGINE A PLUSVALENZE ESENTI	250.000	-
	VALORE DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE	200.000	=
	ECCEDENZA	50.000	

2° passaggio	ECCEDENZA			50.000	:
	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	900.000	-		
	PATRIMONIO NETTO CONTABILE	200.000	-		
	DEBITI COMMERCIALI	400.000	=	300.000	=
	RAPPORTO DI INDEDUCIBILITÀ (PRO-RATA %)			16,66%	

3° passaggio	INTERESSI PASSIVI	60.000	-		
	INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI DA APPLICAZIONE DELL'ART. 98 "THIN CAPITALIZATION"	5.000	-		
	INTERESSI ATTIVI	800	=	54.200	X
	RAPPORTO INDEDUCIBILITÀ			16,66%	=
	INTERESSI PASSIVI DOPO L'APPLICAZIONE DEL PRO-RATA				9.033

4° passaggio	INTERESSI PASSIVI DOPO L'APPLICAZIONE DEL PRO-RATA	9.033	-
	QUOTA IMPONIBILE DEI DIVIDENDI PERCEPITI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI CHE DANNO ORIGINE A PLUSVALENZE ESENTI	2.000	=
	INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI	7.033	

Calcolo dell'eccedenza: regole da seguire

Voci da calcolare	Calcolo da eseguire	
Calcolo del patrimonio netto contabile (art. 97 c. 2 lettera a)	Il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è rettificato in diminuzione degli importi relativi alle voci a fianco indicate	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti verso soci per conferimenti ancora non eseguiti. • Perdite d'esercizio non ripianate: esse rilevano nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quelle cui le stesse si riferiscono, non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.
Calcolo dell'eccedenza (art. 97 c. 2 lettera b)	Non rilevano, ai fini del calcolo dell'eccedenza, le partecipazioni nelle società a fianco indicate	<ul style="list-style-type: none"> • società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo (CONSOLIDATO FISCALE); • società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il sistema di tassazione c.d. "trasparenza fiscale".(art. 115)

Interessi passivi

(Art. 96 TUIR)

Questo criterio di deducibilità risponde ad un'esigenza di cautela fiscale derivante dalla difficoltà di appurare con certezza l'effettiva destinazione dei finanziamenti e dei relativi interessi passivi in presenza di attività produttive di redditi imponibili e non imponibili: per presunzione assoluta, gli interessi passivi non possono essere analiticamente riferiti a finanziamenti contratti per l'acquisizione di specifici beni.

Ne consegue, pertanto, una loro deducibilità limitata, proporzionale ai ricavi imponibili.

Nella determinazione del reddito imponibile, gli interessi passivi sono deducibili per la quota corrispondente al rapporto tra:

$$\frac{\text{ricavi e altri proventi imponibili}}{\text{totale dei ricavi e dei proventi}}$$

La seguente proporzione, elaborata dall'Amministrazione Finanziaria, detta il modo di determinare il rapporto di deducibilità degli interessi passivi:

$$A : B = X : 100$$

in cui:

- A rappresenta l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi imponibili;
- B rappresenta l'ammontare di tutti i ricavi e proventi, imponibili e non;
- X è la percentuale degli interessi passivi deducibili, che risulta dal calcolo in oggetto.

Si noti, pertanto, che gli interessi passivi risultano integralmente deducibili soltanto in presenza di proventi totalmente imponibili.

Determinazione del rapporto di deducibilità

Nel denominatore del rapporto devono essere inclusi tutti i ricavi e i proventi.

Ai fini di una corretta determinazione della quota degli interessi passivi deducibili occorre invece individuare le singole componenti da considerare (e quelle da non considerare) al numeratore del rapporto sopra definito.

L'art. 96, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 indica le componenti che devono essere incluse nel rapporto di deducibilità e quelle che, viceversa, devono essere escluse.

E' opportuno sottolineare che solo gli ammontari di ricavo imponibile dovranno essere indicati al numeratore, pertanto si dovrà prestare attenzione a quelle componenti di ricavo, come ad esempio le plusvalenze imponibili realizzate, che posso fruire di agevolazioni o differimenti in relazione alle imposte.

Limite generale di deducibilità

Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili è necessario procedere come segue.

- a) Riduzione dall'ammontare degli interessi passivi degli importi indeducibili risultanti dall'applicazione delle norme relative a:
 - pro rata patrimoniale (Art.97)
 - contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (Art.98 "thin capitalization");
- b) Applicazione all'ammontare residuo del rapporto di deducibilità.

Interessi passivi e costi cui si riferiscono

Gli interessi passivi sono considerati costi non specificatamente riferibili ad una particolare attività aziendale o ritenuti accessori ad un particolare onere (come le spese generali).

La loro deducibilità si determina solo applicando le modalità di calcolo sopra indicate sull'ammontare complessivo, indipendentemente dalla deducibilità del costo al quale sono collegati (R.M. 9.11.2001 n. 178/E).

Sono da assoggettare alle norme sopra ricordate previste per la deducibilità degli interessi passivi anche quelli eventualmente pagati all'Erario (ad es. per ritardati versamenti, iscrizioni a ruolo, ecc.).